



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 231 DI DATA 07 Aprile 2021

O G G E T T O:

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI - F.I.R. S.a.s di F.I.R. Servizi S.r.l. - stabilimento di Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110. Rilascio dell'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Il testo del provvedimento, creato in altro applicativo non gestibile a sistema, viene riportato integralmente in allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

LMO

Il Dirigente sostituto
ing. Gabriele Rampanelli

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 781 di data 18 novembre 2019, con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 6, comma 11, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l. (di seguito *Ditta*) con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110, l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT) relativa allo stabilimento ivi situato e ricadente sulle p.ed. 502 e p.f. 784/2, 774 e 780/1 in C.C. Marco, denominato "*Impianto 2*";

vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUT presentata dalla Ditta in data 9 dicembre 2020 (ns. prot. n. 790643) e integrata in data 4 febbraio 2021 (ns. prot. n. 87816 di data 8 febbraio 2021), con particolare riferimento alla modifica sostanziale dell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti e dell'autorizzazione per le emissioni in atmosfera, che prevede:

- l'aumento della potenzialità di trattamento dalle attuali 56.015 t/anno (di cui 45.815 t/anno di rifiuti sottoposti all'operazione R4) a 80.000 t/anno (di cui 71.000 t/anno di rifiuti sottoposti all'operazione R4);
- l'inserimento di una pressa-cesoia per la riduzione volumetrica (operazione di recupero R12) dei rifiuti in ingresso e/o prodotti dalla propria attività costituiti da imballaggi in carta e cartone (CER 15.01.01), imballaggi in plastica (CER 15.01.02), pneumatici fuori uso (CER 16.01.03) e parti in plastica dalla manutenzione e/o rottamazione di veicoli (CER 16.01.19);
- inserimento di un tritatore per la riduzione volumetrica (operazione R12) dei rifiuti derivanti dalla cernita degli imballaggi in materiali misti effettuata nello stabilimento (CER 19.12.12) e degli imballaggi in legno in ingresso nello stabilimento (CER 15.01.03);
- la modifica delle operazioni di recupero previste per i CER rientranti nella tipologia 5.16 dell'Allegato 1, Suballegato 1, al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, eliminando l'operazione di recupero finale R4 e mantenendo esclusivamente le operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) e le eventuali operazioni di selezione, accorpamento e raggruppamento e/o le eventuali operazioni di pretrattamento quali disassemblaggio asportazione batterie, separazione e cernita (operazioni di recupero R12), per l'ottenimento di rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee da avviare a recupero presso lo stesso impianto (nel caso di rifiuti metallici) o presso altri centri di recupero autorizzati (nel caso degli altri rifiuti);
- la conseguente riorganizzazione del layout organizzativo dell'impianto;

mantenendo invariata la capacità massima di stoccaggio istantaneo dei rifiuti (1.950 m³) e gestendo i maggiori quantitativi attraverso un'ottimizzazione dei processi di lavorazione e trattamento;

considerato che a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., il provvedimento di AUT "*comprende e sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla-osta, parere o altro atto di assenso previsti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge provinciale e dall'articolo 3*";

considerato che a norma dell'art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifica sostanziale allo stabilimento si applica la disciplina prevista per il rilascio dell'AUT;

vista la comunicazione di avvio del procedimento dell'AUT di data 11 dicembre 2020 (ns. prot. n. 797153) e la contestuale richiesta al Comune di Rovereto (TN) di esprimere il parere di competenza ai sensi dell'art. 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (di seguito T.U.L.P.) per le modifiche sostanziali degli impianti industriali esistenti e di esprimersi in merito all'applicazione di quanto previsto dall'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in relazione alle modifiche ritenute sostanziali ai fini delle emissioni acustiche prospettate con la domanda di nuova AUT;

vista la nota del Dirigente del Servizio Tecnico e del Territorio – Ufficio ambiente e protezione civile del Comune di Rovereto (TN) di data 18 gennaio 2021, prot. n. 4923 (ns. prot. n. 32570 di data 19 gennaio 2021), con la quale esprime il nulla osta di cui all'art. 8, comma 6, della Legge 447/1995, in merito alle emissioni acustiche derivanti dalle attività produttive della Ditta presso lo stabilimento in

oggetto, subordinatamente “all’esecuzione di una valutazione di impatto acustico da effettuarsi entro mesi tre dalla data del provvedimento autorizzativo” (AUT);

vista la nota del Sindaco del Comune di Rovereto (TN) di data 19 gennaio 2021, prot. n. 5461 (ns. prot. n. 36700 di data 21 gennaio 2021) con la quale esprime parere favorevole ai fini della modifica dell’AUT, anche ai sensi dell’art. 8-bis del T.U.L.P.;

considerato che il presente provvedimento di AUT comprende i seguenti provvedimenti:

- a) autorizzazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche finalizzata alla generazione di prodotti secondo quanto previsto dall’art. 184-ter dello stesso D.Lgs. 152/2006 (disciplina cd. “End of Waste”, di seguito anche EoW);
- b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
- c) autorizzazione comunale allo scarico a dispersione di acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento indiretto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- d) autorizzazione comunale allo scarico a dispersione di acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
- e) nulla osta ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;

vista la nota del gestore locale di rete (Novareti S.p.A.) di data 17 dicembre 2020 (ns. prot. n. 834232 di data 23 dicembre 2020) con la quale comunica al Comune di Rovereto (TN) che “*le variazioni richieste non comprendono modifiche qualiquantitative agli scarichi del compendio*”;

rilevato che non vi sono altre amministrazioni e strutture provinciali coinvolte nel procedimento;

ritenuto pertanto di non indire la conferenza di servizi prevista dall’art. 6, commi 1 e 2, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.;

vista la documentazione tecnico-grafica riguardante lo stabilimento in parola presente agli atti del Settore autorizzazioni e controlli e quella allegata alla domanda di nuova AUT, in particolare la Relazione tecnica e la planimetria denominata “*Planimetria generale layout organizzativo impianto stato di progetto*” - Tavola L, datata 4 dicembre 2020, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (in seguito planimetria 1), dalle quale emerge che la nuova organizzazione dello stabilimento prevede la seguente ripartizione delle aree di recupero e di stoccaggio dei rifiuti, sia interne che esterne al capannone, tutte dotate di pavimentazione impermeabile, e le relative attività svolte:

AREE INTERNE AL CAPANNONE

Area	Attività svolte	Caratteristiche dello stoccaggio	Superficie [m²]
Area A	Stoccaggio dei rifiuti e/o deposito dei prodotti EoW; eventuale cernita/selezione su rifiuti	Cumuli, casse o cassoni	810
Area B	Area conferimento e verifica dei rifiuti in ingresso; area verifica dei prodotti EoW in uscita; cernita/selezione	Cumuli, casse o cassoni	225
Area C	Stoccaggio dei rifiuti; eventuale cernita/selezione	Cumuli, casse o cassoni	240
Area F	Stoccaggio dei rifiuti e/o deposito dei prodotti EoW; eventuale cernita/selezione e/o riduzione volumetrica dei rifiuti con trituratore o pressa	Cumuli, casse o cassoni	425
Area pressa cesoia	Riduzione volumetrica dei rifiuti		

AREE ESTERNE AL CAPANNONE

Area	Attività svolte	Caratteristiche dello stoccaggio	Superficie [m²]
Area D	Stoccaggio di rifiuti e/o dei prodotti EoW	Rifiuti in casse o cassoni coperti; Prodotti EoW in casse o cassoni o in cumuli	92
Area E	Deposito dei prodotti EoW	Prodotti EoW in casse o cassoni o in cumuli	1.583

vista la planimetria relativa ai punti di emissione diffusa in atmosfera, denominata "*Emissioni in atmosfera diffuse - stato di progetto*" - Tavola E, datata 4 dicembre 2020 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

ritenuto congruo confermare nella sostanza, relativamente alle emissioni in atmosfera degli impianti già autorizzati, le prescrizioni ed i limiti di emissione in atmosfera stabiliti nella sopra citata determinazione n. 781 del 18 novembre 2019, secondo le considerazioni ivi riportate;

vista la planimetria relativa alle reti di raccolta delle acque di raffreddamento, meteoriche e civili denominata "*Rete di raccolta delle acque di raffreddamento, meteoriche e civili – Emissioni in atmosfera diffuse*" - Tav. 02, datata luglio 2017 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale in riferimento esclusivamente alla rappresentazione grafica della rete di raccolta delle acque;

visto il Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi piani e stralci d'aggiornamento, ai sensi degli articoli 65 e 66 del T.U.L.P. (di seguito *Piano*);

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, con la quale l'impianto sopra indicato è stato localizzato nel Piano ai sensi degli articoli 66 e 67-bis del T.U.L.P. quale area "*per lo svolgimento di attività di messa in riserva e deposito preliminare, con le relative operazioni accessorie, di rifiuti pericolosi e non pericolosi*";

visto l'elaborato tecnico "*Estratti cartografici*" datato 4 dicembre 2020 allegato alla domanda di AUT ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, contenente, tra l'altro, la rappresentazione della destinazione urbanistica dell'area sulla quale insiste lo stabilimento della Ditta e la planimetria rappresentativa del posizionamento dell'impianto in oggetto secondo il Piano;

rilevato dal suddetto elaborato che le operazioni di recupero R12 ed R4 esercitate dalla Ditta vengono svolte all'interno dell'area localizzata nel Piano;

rilevato inoltre dal suddetto elaborato che lo stabilimento denominato "*Impianto 2*" (p.ed. 502 e p.f. 784/2, 774 e 780/1 in C.C. Marco) ricade in area che il Piano regolatore generale del comune di Rovereto destina urbanisticamente ad "*Aree produttive provinciali DI*" (art. 67 delle NdA);

rilevato dal suddetto elaborato che sulle superfici dello stabilimento esterne al perimetro dell'area localizzata nel Piano viene effettuato esclusivamente il deposito dei materiali EoW che non richiede la preventiva localizzazione nel Piano stesso in quanto riguarda il deposito di materie prime e non di rifiuti;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 del 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato "*Modifica impianto recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi F.I.R. Snc loc. Varini di Marco*" nel Comune di Rovereto, proposto dalla ditta F.I.R. s.n.c., in conformità al parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato provinciale per l'ambiente nel verbale di deliberazione n. 4/2010 di data 3 marzo 2010;

vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9*" ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 166 di data 29 maggio 2015, con la quale è stato stabilito che "*il progetto "Modifica degli impianti di trattamento rifiuti della ditta FIR" sito nel Comune di Rovereto (...) non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale*";

considerate le risultanze del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale del progetto *"Modifica autorizzazione impianto per aumento potenzialità di trattamento da 56.015 t/anno (di cui 45.815 sottoposti all'operazione R4) a 80.000 t/anno (di cui 71.000 sottoposti all'operazione R4)"* (SCR-2020-09) proposto dalla Ditta, conclusosi con determinazione del Dirigente del Settore Qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 382 di data 30 ottobre 2020, che stabilisce la sua esclusione dal procedimento di VIA, subordinatamente alla condizione che *"lo stoccaggio di rifiuti, nelle aree non presidiate da idonea rete di smaltimento delle acque (zona est dell'area esterna), deve essere effettuato solamente in container chiusi e stagni"*;

considerato che la stessa determinazione stabilisce che l'ottemperanza alla suddetta condizione venga verificata da parte del Settore Autorizzazioni e controlli congiuntamente al Settore Qualità ambientale dell'APPA nell'ambito della progettazione definitiva presentata unitamente alla domanda di rilascio della nuova AUT;

rilevato dalla documentazione tecnica allegata alla domanda di AUT (relazione tecnica e Tavola L *"Planimetria generale layout organizzativo impianto stato di progetto"* datata 4 dicembre 2020) che all'esterno del capannone lo stoccaggio dei rifiuti avviene unicamente nelle due aree "D" poste sui piazzali a sud ed est del capannone, in casse o cassoni coperti, dotati di chiusura superiore, su pavimentazione impermeabile;

vista la nota di data 26 gennaio 2020 (prot. n. 47627) con la quale, nel trasmettere la domanda di AUT presentata dalla Ditta, è stato richiesto al Settore Qualità ambientale dell'APPA di esprimersi, per quanto di propria competenza, in merito all'ottemperanza alla suddetta condizione;

visto il parere del Settore Qualità ambientale dell'APPA di data 23 marzo 2021 (ns. prot. n. 203798), il quale, in considerazione della documentazione progettuale allegata alla domanda di AUT nella quale è riportato che *"all'esterno del capannone lo stoccaggio dei rifiuti avviene unicamente nella "Area D" posta sul piazzale a sud del capannone, in casse o cassoni coperti, dotati di chiusura superiore, su pavimentazione impermeabile"* ritiene in definitiva che la condizione ambientale impartita sia stata coerentemente recepita;

visto l'art. 14-bis del decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, che ha disposto la modifica dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006, in particolare riformulandone il comma 3 come segue: *"In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del presente decreto, per lo svolgimento di operazioni di recupero ai sensi del presente articolo, sono rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono:*

- a) *materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero;*
- b) *processi e tecniche di trattamento consentiti;*
- c) *criteri di qualità per i materiali di cui è cessata la qualifica di rifiuto ottenuti dall'operazione di recupero in linea con le norme di prodotto applicabili, compresi i valori limite per le sostanze inquinanti, se necessario;*
- d) *requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso;*
- e) *un requisito relativo alla dichiarazione di conformità.*

In mancanza di criteri specifici adottati ai sensi del comma 2, continuano ad applicarsi, quanto alle procedure semplificate per il recupero dei rifiuti, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269";

considerato che il citato art. 14-bis ha altresì introdotto nello stesso art. 184-ter i nuovi commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 3-sexies e 3-septies, afferenti le procedure di comunicazione, controllo, valutazione

e adozione dei provvedimenti conseguenti, monitoraggio e pubblicizzazione da parte delle autorità e organi competenti dello Stato delle nuove autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 184-ter dalle autorità competenti per la *"cessazione della qualifica di rifiuto"*;

visto il Piano di gestione operativa Rev. 0 datato dicembre 2020 allegato alla domanda di AUT, e ora allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ed in particolare il capitolo 5.2 *"PRODUZIONE EOW"* dove vengono descritte le procedure per la cessazione della qualifica di rifiuto e la validazione EoW di ferro, acciaio e alluminio, del rame e dei metalli non compresi nei Regolamenti (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 e n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013;

visto il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando i rottami metallici di alluminio, ferro e acciaio cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto l'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 333/2011 rilasciato dalla società IMQ S.p.A. il 6 luglio 2020 con scadenza al 6 luglio 2023 (Attestato di conformità n. 043/17), allegato alla domanda di nuova AUT, nel quale è riportato che la Ditta applica un sistema di gestione della qualità che *"Soddisfa le disposizioni dell'Articolo 6 del REGOLAMENTO (UE) N. 333/2011 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 2011"*;

visto il Regolamento (UE) n. 715/2013 del Consiglio del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

visto l'attestato di conformità al Regolamento (UE) n. 715/2013 rilasciato dalla società IMQ S.p.A. il 6 luglio 2020 con scadenza al 6 luglio 2023 (Attestato di conformità n. 044/17), allegato alla domanda di nuova AUT, nel quale è riportato che la Ditta applica un sistema di gestione della qualità che *"Soddisfa le disposizioni dell'Articolo 5 del REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2013"*;

visto il certificato di conformità rilasciato dalla società CISQ (membro IQNet) il 13 ottobre 2019 con scadenza al 17 gennaio 2023 (Certificato n. 9190:FIR1), allegato alla domanda di nuova AUT, nel quale è riportato che il sistema di gestione per la qualità della Ditta nell'unità operativa di Rovereto, via Varini, 110, fraz. Marco, è conforme alla norma ISO 9001:2015 per le attività *"Raccolta, lavorazione e commercio di rottami ferrosi e metallici e rifiuti speciali non pericolosi, commercio di End of Waste, intermediazione e commercio di rifiuti ferrosi, metallici e speciali pericolosi e non pericolosi, autodemolizione"*;

visto il certificato di conformità rilasciato dalla società CISQ (membro IQNet) il 13 ottobre 2019 con scadenza al 16 dicembre 2022 (Certificato n. 9191:FIR2), allegato alla domanda di nuova AUT, nel quale è riportato che il sistema di gestione ambientale della Ditta nell'unità operativa di Rovereto, via Varini, 110, fraz. Marco, è conforme alla norma ISO 14001:2015 per le attività *"Raccolta, lavorazione e commercio di rottami ferrosi e metallici e rifiuti speciali non pericolosi, commercio di End of Waste, intermediazione e commercio di rifiuti ferrosi, metallici e speciali non pericolosi, autodemolizione"*;

atteso che per i rifiuti appartenenti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 identificati con codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei Regolamenti (UE) n. 333/2011 e 715/2013 sopra citati (ad es. stagno, zinco, piombo, ecc...), deve ora applicarsi la nuova procedura di validazione dell'attività EoW stabilita dall'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 14-bis del D.L. 101/2019, convertito con modificazioni dalla L. 128/2019;

viste a tal fine le "Linee guida per l'applicazione della disciplina End of Waste di cui all'art. 184 ter comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006" approvate dal SNPA con delibera del Consiglio del 6 febbraio 2020, n. 62/20, e pubblicate con n. 23/2020 (di seguito linee guida SNPA 23/2020);

considerato che con nota di data 28 gennaio 2020 (ns. prot. n. 59104) il procedimento è stato sospeso per richiesta alla Ditta di integrazioni alla domanda, con particolare riferimento alla definizione della

procedura End Of Waste concernente i rifiuti costituiti da metalli non ferrosi diversi dall'alluminio, ferro e acciaio e dal rame e proprie leghe (ad esempio stagno, zinco, piombo, ecc...), per i quali già si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 e del Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, secondo le sopra richiamate "Linee guida" SNPA 23/2020;

viste le integrazioni pervenute dalla Ditta in data 4 febbraio 2021 (ns. prot. n. 87816 di data 8 febbraio 2021) costituite, in particolare, da una scheda tecnica descrittiva della procedura End Of Waste di tutti i rifiuti metallici non ferrosi appartenenti alle tipologie 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, compresi quelli ai quali già si applicano le disposizioni del Regolamento (UE) n. 333/2011 del 31 marzo 2011 e del Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013;

considerato che la scheda "*End of waste metalli non ferrosi e loro leghe*" allegata al presente provvedimento, nonché il relativo sub-allegato relativo alla dichiarazione di conformità, **sono il frutto di un lavoro condiviso tra vari organi dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;**

ritenuto pertanto doveroso prescrivere che qualora la scheda tecnica pervenuta come integrazione alla domanda di AUT in data 4 febbraio 2021 (ns. prot. n. 87816 di data 8 febbraio 2021) dovesse non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, rispetto alla scheda tecnica autorizzata riportata nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;

atteso che, ai fini di una corretta identificazione delle attività di recupero svolte dalla Ditta, è necessario distinguere l'operazione di *selezione* da quella di *cernita*, ancorché nella realtà esse possono essere eseguite contestualmente all'interno della medesima attività di gestione dei rifiuti, nonché le operazioni di *accorpamento* e di *raggruppamento*;

atteso che il termine *selezione* individua l'operazione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato (recupero, nel caso delle attività oggetto della presente determinazione), togliendo dalla massa iniziale le eventuali frazioni indesiderate, le quali in questo caso devono costituire una quota effettivamente residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto, che pertanto mantiene la stessa codifica e la stessa classificazione di origine;

considerato che le attività di *selezione* che si effettuano sui rifiuti al fine di asportare corpi/sostanze estranee (ad esempio una bottiglia di plastica o un pezzo di legno dal cumulo dei rifiuti cartacei) sono ricomprese nell'operazione di recupero R13, in quanto tali operazioni non vanno a modificare la natura del rifiuto di partenza;

ritenuto che con il termine *cernita* debba intendersi invece l'operazione (operazione di recupero R12) volta a suddividere una massa di rifiuti indistinta in diverse frazioni merceologiche, aventi codice CER e classificazione diversi a seconda della loro natura;

considerato che l'attività di *cernita* può essere eseguita manualmente o meccanicamente;

ritenuto opportuno precisare quanto segue in merito alle attività di *cernita manuale e meccanica*:

- le frazioni generate dalla *cernita* e dal *disassemblaggio manuale* devono essere, di norma, codificate con il codice CER appartenente alla medesima categoria del rifiuto di partenza (per esempio dal 15.01.06 decadono rifiuti identificati con il CER 15.01.xx, e così anche per i CER 16.xx.xx, 17.xx.xx e 20.xx.xx); soltanto qualora tale codice non sia disponibile, si può scegliere tra i codici CER 19.12.xx;
- le frazioni generate dalla *cernita meccanica*, in coerenza con il dettato normativo, devono essere codificate con il codice CER 19.12.xx, ad eccezione delle seguenti categorie di rifiuti in quanto godono di regimi giuridici speciali: imballaggi (devono essere individuati con i codici CER 15.01.xx, in quanto gestiti dalla filiera CONAI); batterie, pile, accumulatori (devono essere individuati con i codici CER 16.06.xx, in quanto gestiti dalla filiera COBAT); componenti elettrici ed elettronici quali ad esempio schede elettroniche, cavi elettrici, ... (devono essere individuati dai CER 16.02.xx in quanto gestiti dalla filiera RAEE);

ritenuto opportuno diversificare la definizione di *deposito promiscuo* di rifiuti con medesimo codice CER da quello con diversi codici CER;

atteso che in generale con il termine *accorpamento* si intende il deposito promiscuo in un'unica area di rifiuti tal quali provenienti da produttori diversi ma aventi caratteristiche merceologiche analoghe e stesso codice CER e che tale procedura è normalmente identificata con l'operazione di messa in riserva (nel caso specifico operazione di recupero R13);

atteso che con il termine *raggruppamento* si intende invece il deposito promiscuo in un unico contenitore di rifiuti aventi caratteristiche merceologiche analoghe ma codici CER diversi e, per i rifiuti pericolosi, stesse caratteristiche di pericolosità, e che tale attività deve essere individuata con l'operazione di recupero R12;

ritenuto doveroso specificare che le operazioni di *raggruppamento*, come definite nel presente provvedimento, non possono generare un rifiuto identificato da un unico codice CER, dal momento che i rifiuti in esso contenuti sono ancora tutti distinguibili tra loro e che non è stato effettuato sui rifiuti stessi alcun trattamento chimico, fisico o meccanico tale da giustificare la produzione di un nuovo rifiuto individuato dal codice CER 19.12.xx;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover prescrivere che il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia ma individuati da diversi codici CER, **debba essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto della Ditta;**

ritenuto che dalle attività di recupero R12 consistenti nella mera riduzione volumetrica si generano rifiuti che devono mantenere il codice CER del rifiuto di partenza;

ritenuto doveroso prescrivere che i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento e quelli prodotti dalla gestione dell'impianto (uffici, pulizia e gestione delle aree di deposito, eliminazione degli imballaggi non utilizzati, ecc.) devono essere codificati nell'ambito della categoria dei codici CER 19.12.-- in base alla frazione merceologica prodotta, fatta eccezione per i rifiuti da imballaggio eventualmente presenti che devono in ogni caso essere identificati con il codice CER 15.01.--; tali rifiuti devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al "*deposito temporaneo prima della raccolta*" di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
- gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
- avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;

ritenuto opportuno individuare nel proseguo della presente determinazione, ed in particolare nella tabella riportata alla lettera f) dell'Allegato 4 "*Rifiuti*" al presente provvedimento, le diverse attività identificabili come operazione di recupero R12 (come ad esempio la spelatura dei cavi) propedeutiche alla produzione di altri rifiuti metallici da recuperare nell'impianto in oggetto o da conferire in altri impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4 ed eventualmente di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R3;

atteso che tutte le operazioni di *selezione, cernita*, disassemblaggio, riduzione volumetrica, *accorpamento, raggruppamento*, ecc... (di seguito indicate anche con il termine generico *pretrattamento/i*) effettuate dalla Ditta devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;

atteso che i rifiuti metallici ottenuti dalle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento possono essere sottoposti alle operazioni di recupero R4 autorizzate per i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, al fine di generare prodotti conformi alla normativa vigente;

ritenuto doveroso specificare che per i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 5.1, 5.8 e 5.19 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, le attività ivi descritte consistenti nella cesoiatura (per la tipologia 5.1), asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica (per la tipologia 5.8) e disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti, separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica (per la tipologia 5.19), **meglio si identificano con l'operazione di recupero R12**, in quanto lo scopo di tali attività è quello di produrre un altro rifiuto da avviare ad altri impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente, ovvero da avviare alle attività di recupero R4 autorizzate con il presente provvedimento;

ritenuto doveroso prescrivere che il deposito dei rifiuti deve essere effettuato per tipologie omogenee; ogni tipologia omogenea di rifiuto deve essere stoccata separatamente dalle altre e chiaramente distinta dai depositi dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti (cd. EoW) in modo tale che non si mescolino tra di loro;

ritenuto doveroso prescrivere che le attività di recupero R12 che necessitano dell'uso della pressa cesoia debbano essere effettuate solamente nell'area denominata in planimetria "*Pressa cesoia*";

vista la deliberazione n. 29 di data 3 marzo 1993 della Commissione per la tutela dell'ambiente dagli inquinamenti istituita presso il Servizio Protezione Ambiente e recante "*disposizioni in materia di garanzie finanziarie per l'esercizio di operazioni di smaltimento dei rifiuti*" in applicazione dell'art. 88 del T.U.L.P., la quale stabilisce, tra l'altro, che per l'esercizio delle operazioni di messa in riserva con eventuale *pretrattamento* e recupero di materia (operazioni di recupero R13, R12 e R4) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84 e per il mero stoccaggio conto terzi con eventuale *pretrattamento* (operazione di recupero R13 e R12) deve essere versata una garanzia finanziaria pari a € 25.822,84, per un ammontare complessivo pari a € 51.645,68;

vista e fatta salva la polizza fideiussoria n. EIBR1701666 di data 21 settembre 2017 (ns. prot. n. 544107 di data 6 ottobre 2017) emessa dalla Euroins Insurance PCL con sede in Sofia (Bulgaria), via Hristofor Kolumb, 43, per conto della Ditta a favore della Provincia autonoma di Trento, per l'ammontare di € 51.645,68, a copertura delle attività oggetto della presente determinazione;

ritenuto l'atto di fideiussione sopra indicato conforme alle prescrizioni di forma e contenuto imposte con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 12723 di data 20 novembre 1998 in materia di gestione dei depositi cauzionali costituiti a favore della Provincia, nonché alle modifiche apportate alle stesse con le deliberazioni della Giunta Provinciale n. 686 di data 31 marzo 2000, n. 2446 del 28 settembre 2001, n. 3561 del 28 dicembre 2001 e n. 2196 del 17 ottobre 2013;

vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante della società, attestante il possesso dei requisiti soggettivi previsti per la gestione dei rifiuti dall'art. 86 del T.U.L.P.;

ritenuto pertanto di poter procedere al rilascio della nuova AUT richiesto dalla Ditta, autorizzando le modifiche impiantistiche e gestionali proposte dalla Ditta ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente determinazione;

stabilito di richiamare inoltre alcune disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 5 (*"Raccomandazioni"*) alla presente determinazione;

visto il T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl., ed in particolare gli articoli 3, 5, 8, 8-bis, 23, 84 e 102-ter;

visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante *"Norme in materia ambientale"*;

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante *"Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1"*;

viste le Norme di attuazione del Piano provinciale di risanamento delle acque approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 di data 12 giugno 1987, così come modificate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 11971 di data 30 ottobre 1998, ed in particolare il Titolo III;

visto il D.M. 5 febbraio 1998;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante *"Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale. Modificazioni della legislazione in materia di ambiente e territorio e della legge provinciale 15 maggio 2013, n. 9"*, ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, recante *"Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"*;

visto il D.M. 25 settembre 2007, n. 185, recante *"Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151"*;

visto il D.M. 8 marzo 2010, n. 65, *"Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature"*;

visto il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37, recante *"Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"*;

visto il d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani e per il dimensionamento dei bacini di contenimento previsti per il deposito di rifiuti liquidi;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991, recante *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;

vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, ed in particolare l'art. 8, commi 4 e 6;

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997, recante *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;

visto il decreto 16 marzo 1998, recante *"Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"*;

visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227, recante il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese” ed in particolare l’art. 4;

visto il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, recante il “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

visto l’art. 21 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, rubricato “Autorizzazione unica territoriale”, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., così come modificato con d.P.P. 13 dicembre 2019, n. 10-11/Leg.;

visto in particolare l’art. 2, punto 1, lettera b), del sopra richiamato Regolamento, che individua quale “*struttura competente*” per l’adozione del provvedimento finale di AUT la struttura provinciale competente in materia di autorizzazioni ambientali;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2290 del 30 dicembre 2020 con la quale è stato approvato, tra l’altro, l’atto organizzativo dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente e le relative declaratorie, con decorrenza dal 1° febbraio 2021;

considerato che la suddetta deliberazione assegna in capo al Settore Autorizzazioni e controlli dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale e dell’AUT;

d e t e r m i n a

- 1) di rilasciare, ai sensi dell’art. 6, comma 11, e dell’art. 10, comma 1, del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., alla ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l., con sede legale in Rovereto (TN), fraz. Marco, via Varini, 110, di cui legale rappresentante è la Sig.ra Chiara Malagnini, la nuova Autorizzazione Unica Territoriale relativa allo stabilimento ivi situato e ricadente sulle p.ed. 502 e p.f. 784/2, 774 e 780/1 in C.C. Marco, denominato “*Impianto 2*”, che comprende i seguenti provvedimenti:
 - a) autorizzazione per l’esercizio dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell’art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche finalizzata alla generazione di prodotti secondo quanto previsto dall’art. 184-ter dello stesso D.Lgs. 152/2006 (disciplina cd. “End of Waste”, di seguito anche EoW);
 - b) autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. e dell’articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - c) autorizzazione comunale allo scarico a dispersione di acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento indiretto, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
 - d) autorizzazione comunale allo scarico a dispersione di acque reflue domestiche, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P.;
 - e) nulla osta ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico;
- 2) di revocare a decorrere dalla data del presente provvedimento la determinazione del Dirigente del Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali n. 781 di data 18 novembre 2019, in quanto sostituita dal presente provvedimento;
- 3) di imporre il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute negli Allegati 1, 2, 3 e 4 alla presente determinazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;

- 4) di raccomandare il rispetto delle disposizioni soggette alla specifica normativa di settore e richiamate nell'Allegato 5 ("Raccomandazioni") alla presente determinazione, che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 5) di stabilire che l'Autorizzazione Unica Territoriale ha **una validità di 15 anni decorrenti dalla data della presente determinazione; la domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 mesi prima della scadenza;**
- 6) di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., la vigilanza e l'assunzione di provvedimenti conseguenti, nonché il potere di assumere provvedimenti in via di autotutela, restano in capo alle strutture provinciali ed alle amministrazioni interessate, che li comunicano alla struttura competente per la valutazione degli eventuali effetti sull'Autorizzazione Unica Territoriale;
- 7) di avvertire che, ai sensi dell'art. 10 del d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg., in caso di modifiche dell'attività o dell'impianto, dovrà essere presentata al Settore Autorizzazioni e controlli una domanda corredata dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione della sostanzialità della modifica e della necessità di aggiornare l'Autorizzazione Unica Territoriale o le relative condizioni e prescrizioni, fatti salvi i casi di esclusione previsti al comma 6 dello stesso art. 10;
- 8) in caso di subingresso nell'esercizio dell'attività che dà origine allo scarico, il titolare subentrante entro sessanta giorni deve comunicare l'avvenuto cambio di titolarità al Settore autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, il quale provvederà ad aggiornare l'AUT entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;
- 9) di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi, ai soli fini dell'esercizio dell'attività in oggetto e non esime il titolare della medesima dal richiedere autorizzazioni e concessioni di competenza di altri uffici o enti; essa è in ogni caso subordinata all'osservanza delle altre norme vigenti, anche regolamentari, o alle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire; sono inoltre fatti salvi gli eventuali provvedimenti a carattere igienico-sanitario adottati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;
- 10) di rammentare che, a sensi dell'art. 17, comma 2, del T.U.L.P., gli scarichi autorizzati non devono comunque comportare instabilità dei suoli;
- 11) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi all'allacciamento alla pubblica fognatura di tipo nero delle acque reflue domestiche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 12) di dare atto che resta ferma la validità di eventuali provvedimenti vigenti relativi allo scarico di acque meteoriche provenienti dallo stabilimento in oggetto non compresi nell'AUT;
- 13) qualora le schede tecniche *End Of Waste* allegate alla domanda di AUT dovessero non corrispondere, in qualsiasi dicitura o riferimento, rispetto alle schede tecniche autorizzate riportate nel presente provvedimento, la Ditta dovrà in ogni caso fare esclusivo riferimento a quanto esplicitamente autorizzato con la presente determinazione;
- 14) la Ditta deve verificare la necessità di avviare anche i procedimenti di prevenzione incendio qualora ne ricorrano i presupposti;
- 15) di avvertire che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti può essere soggetta a sospensione o revoca come previsto dall'art. 86, comma 5, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

- 16) di dare atto che l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti è coperta dalla polizza fideiussoria n. EIBR1701666 di data 21 settembre 2017 (ns. prot. n. 544107 di data 6 ottobre 2017) emessa dalla Euroins Insurance PCL con sede in Sofia (Bulgaria), via Hristofor Kolumb, 43, per conto della Ditta a favore della Provincia autonoma di Trento, per l'ammontare di € 51.645,68;
- 17) di dare atto che il procedimento si è concluso in 110 giorni (rispetto ai 90 giorni previsti), tenuto conto:
- a) delle sospensioni istruttorie;
 - b) dell'aumentata complessità amministrativa introdotta con l'entrata in vigore dell'Autorizzazione unica territoriale (d.P.P. 28 marzo 2018, n. 2-77/Leg.) estesa ad una ampia tipologia di pratiche;
 - c) che il Settore Autorizzazioni e controlli ha ricevuto solo in data 23 marzo 2021 (oltre il termine generale di 30 giorni indicato dalla disciplina in materia di procedimento amministrativo) ha ricevuto il parere di competenza del Settore Qualità ambientale dell'APPA in merito all'ottemperanza alla condizione stabilita nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale del progetto "*Modifica autorizzazione impianto per aumento potenzialità di trattamento da 56.015 t/anno (di cui 45.815 sottoposti all'operazione R4) a 80.000 t/anno (di cui 71.000 sottoposti all'operazione R4)*" (SCR-2020-09) proposto dalla Ditta e conclusosi con determinazione del Dirigente del Settore qualità ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 382 di data 30 ottobre 2020;
- 18) di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta F.I.R. S.a.s. F.I.R. Servizi S.r.l., al Comune di Rovereto (TN) territorialmente competente, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per l'assunzione di eventuali ulteriori provvedimenti, all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nonché, per conoscenza, al Servizio Antincendi e protezione civile;
- 19) di avvertire che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni oppure, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione dell'atto o da quando l'interessato ne ha avuto piena conoscenza;
- 20) di avvertire altresì, ai sensi dell'art. 46 del T.U.L.P., che contro le autorizzazioni al recupero di rifiuti e alle emissioni in atmosfera comprese nel presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale, da parte degli interessati, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

ALLEGATO 1

Emissioni in atmosfera

Autorizzazione per le emissioni in atmosfera, ai sensi degli articoli 8 e 8-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006.

Tabella 1: consistenza impiantistica – emissioni diffuse

REPARTO	FONTE EMISSIVA	EMISSIONI	INQUINANTI	SISTEMI DI CONTENIMENTO E MITIGAZIONE
CENTRO STOCCAGGIO E RECUPERO RIFIUTI NON PERICOLOSI (80.000 t/anno)	D1 Stoccaggio di rifiuti non pericolosi in cumuli (2.000 m³)	diffuse	Polveri totali	Cumuli su pavimento impermeabile interni al capannone. Contenitori interni al capannone. Pulizia pavimenti capannone e piazzali.
	D2 Caricamento pressa cesoia e riduzione volumetrica (71.000 t/anno)	diffuse	Polveri totali	Cumuli su pavimento impermeabile interni al capannone. Contenitori interni al capannone. Compressione in camera chiusa. Pulizia pavimenti capannone e piazzali.

Prescrizioni

- L'impianto deve essere gestito secondo le migliori tecniche disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni di polverosità diffusa in atmosfera durante la lavorazione, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali polverulenti;
- l'impianto deve essere gestito in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, nonché applicare in modo puntuale quanto descritto nella documentazione allegata alla domanda di autorizzazione;
- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli (accesso all'insediamento e viabilità interna) devono essere adeguatamente pavimentati al fine di evitare il sollevamento di polveri e l'imbrattamento dei mezzi;
- per le superfici pavimentate con materiali impermeabili (asfalto, cemento, ecc.) deve essere garantita la periodica pulizia (almeno due volte alla settimana, salvo il verificarsi di eventi meteorici), con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi;
- la viabilità interna e le aree pavimentate devono essere costantemente mantenute in piena efficienza;
- durante la movimentazione ed il trasporto del materiale polverulento devono essere impiegati dispositivi chiusi, con la copertura del carico dei camion in entrata ed in uscita dall'impianto;
- durante la movimentazione del materiale polverulento, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, deve essere mantenuta un'adeguata altezza di caduta, assicurando la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire;
- i depositi di materiale polverulento all'esterno del capannone devono essere effettuati in contenitori chiusi; **è altresì vietato effettuare operazioni di carico e scarico di materiali polverulenti all'esterno del capannone;**
- i sistemi di contenimento e mitigazione devono essere mantenuti in continua efficienza.

ALLEGATO 2

Scarichi idrici

Autorizzazione rilasciata dal Comune di Rovereto (TN) allo scarico a dispersione in sottosuolo delle acque reflue industriali costituite da acque di raffreddamento indiretto della pressa cesoia, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Rovereto (TN) e di Novareti S.p.A.;
- b) le acque di raffreddamento indiretto della pressa cesoia scaricate a dispersione in sottosuolo devono essere prive di qualsiasi sostanza inquinante; tali acque allo scarico devono inoltre rispettare il limite di cui al numero 2) della tabella D allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
- c) prima dello scarico in sottosuolo deve essere presente un punto di ispezione, distinto rispetto a quello riferito allo scarico di acque reflue domestiche, sempre accessibile al personale addetto al controllo, il quale è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Autorizzazione rilasciata dal Comune di Rovereto (TN) allo scarico a dispersione in sottosuolo delle acque reflue domestiche provenienti dalla p.ed. 502 C.C. Marco, previo trattamento di depurazione a sedimentazione meccanica con impianto di tipo Imhoff, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera b), del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Prescrizioni

- a) Lo scarico deve essere effettuato in conformità alla documentazione tecnica depositata agli atti del Comune di Rovereto (TN) e di Novareti S.p.A.;
- b) ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b), del T.U.L.P., lo scarico deve rispettare in ogni momento i seguenti limiti di accettabilità:
 - materiali grossolani: assenti;
 - materiali sedimentabili: $\leq \text{ml/l } 0,5$;
- c) gli interventi di pulizia e di asporto dei fanghi dall'impianto di tipo Imhoff devono essere eseguiti in funzione del numero degli utilizzatori dei servizi, dei volumi d'acqua scaricati e della dimensione dell'impianto, in ogni caso con cadenza tale da garantire un ottimale funzionamento di tale presidio;
- d) è vietato disperdere sul suolo o nel sottosuolo, nonché immettere in pubblica fognatura, il prodotto della manutenzione dell'impianto di tipo Imhoff;
- e) le bollette dell'avvenuto asporto dei fanghi prodotti dagli interventi di pulizia dell'impianto di tipo Imhoff devono essere conservati;
- f) prima dello scarico in sottosuolo deve essere presente un punto di ispezione, distinto rispetto a quello riferito allo scarico di acque reflue industriali, sempre accessibile al personale addetto al controllo, il quale è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

ALLEGATO 3

Rifiuti

Autorizzazione ai sensi dell'art. 84 del T.U.L.P. e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio dell'attività di messa in riserva con eventuale *pretattamento* e recupero (operazioni di recupero R13, R12 e R4) di rifiuti non pericolosi, **per un totale di 80.000 tonnellate/anno (di cui 71.000 tonnellate/anno sottoposti all'operazione di recupero R4), per un quantitativo massimo istantaneamente stoccabile pari a 1.950 m³**, così come indicati nelle tabelle che seguono, per le finalità ed i quantitativi massimi ivi specificati.

- a) Messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni R13) dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati, nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F":

CER	Descrizione rifiuto
02.01.04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
03.01.01	Scarti di corteccia e sughero
03.01.05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
03.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
03.03.07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03.03.10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
04.02.21	Rifiuti da fibre tessili grezze
04.02.22	Rifiuti da fibre tessili lavorate
06.03.16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15
06.08.99	Rifiuti non altrimenti specificati
06.09.02	Scorie contenenti fosforo
07.01.99	Rifiuti non altrimenti specificati
07.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.02.01	Rifiuti del trattamento delle scorie
10.02.02	Scorie non trattate
10.02.08	Rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07
10.02.10	Scaglie di laminazione
10.02.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.06.01	Scorie della produzione primaria e secondaria
10.06.02	Scorie e schiumature della produzione primaria e secondaria
10.06.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.08.09	Altre scorie
10.08.11	Scorie e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10
10.09.03	Scorie di fusione
10.09.06	Forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05
10.09.08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07
10.09.10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09
10.09.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11
10.10.03	Ceneri leggere di torba e di legno non trattato
10.10.10	Polveri di gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10.10.09
10.10.12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11
10.10.99	Rifiuti non specificati altrimenti
10.11.12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
12.01.01	Limatura e trucioli di metalli ferrosi

CER	Descrizione rifiuto
12.01.02	Polveri e particolato di metalli ferrosi
12.01.03	Limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12.01.04	Polveri e particolato di metalli non ferrosi
12.01.05	Limatura e trucioli di materiali plastici
12.01.17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16
12.01.21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone
15.01.02	Imballaggi di plastica
15.01.03	Imballaggi in legno
15.01.04	Imballaggi metallici
15.01.07	Imballaggi in vetro
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
16.01.20	Vetro
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.02.14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16.02.09* a 16.02.13*
16.02.16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16.02.15*
16.03.06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)
16.08.03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti
16.08.04	Catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)
16.11.02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbonio provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
16.11.04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti da processi metallurgici, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03
16.11.06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
17.01.01	Cemento
17.01.02	Mattoni
17.01.03	Mattonelle e ceramiche
17.01.07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06
17.02.01	Legno
17.02.02	Vetro
17.02.03	Plastica
17.04.02	Alluminio
17.04.11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10*
17.06.04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
17.08.02	Materiali da costruzione a base di gesso, diversi da quelli di cui alla voce
19.12.03	Metalli non ferrosi
19.12.04	Plastica e gomma
19.12.05	Vetro
19.12.07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
20.01.01	Carta e cartone
20.01.02	Vetro
20.01.10	Abbigliamento
20.01.11	Prodotti tessili
20.01.36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20.01.21*, 20.01.23* e 20.01.35*
20.01.38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

CER	Descrizione rifiuto
20.01.39	Plastica
20.01.40	Metalli
20.02.01	Rifiuti biodegradabili
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati

- b) messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni R13) e con eventuale *cernita* (operazione R12) dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati:

CER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero esercitate
04.02.09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> , nelle aree individuate in planimetria I con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti.
07.02.13	Rifiuti plastici	
10.13.11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	
15.01.05	Imballaggi in materiali compositi	
15.01.06	Imballaggi in materiali misti	
16.01.19	Plastica	Attività di <i>cernita</i> (operazione R12) per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006 oppure, esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto, a condizione che soddisfino quanto stabilito alla voce " <i>caratteristiche</i> " della tabella riportata alla lettera f) di questo paragrafo per le tipologie 3.1 e 3.2.
17.09.04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	

- c) messa in riserva con eventuale *selezione e accorpamento* (operazioni R13) e con eventuale *raggruppamento* (operazione R12) dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero esercitate
15.01.02 16.01.19 17.02.03 20.01.39	Provenienza: raccolte differenziate, selezione da RSU o RA; attività industriali, artigianali e commerciali e agricole; attività di costruzione e demolizione; attività di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006. Caratteristiche: materiali plastici, compresi teli e sacchetti, tubetti per rocche di filati, di varia composizione e forma con eventuale presenza di rifiuti di altra natura, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici.	Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> , nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12), nelle aree individuate in planimetria I con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
15.01.03 17.02.01 20.01.38	Provenienza: industria edile e raccolta differenziata, attività industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizio; attività di demolizioni. Caratteristiche: legno in scarti di diverse dimensioni e segatura, con possibili presenza di polveri di natura inerte; cassette, pallets e altri imballaggi in legno non trattato, sfridi di pannelli (compensati listellari, di fibra, di particelle ecc.) di legno trattato, nobilitato, compreso MDF, polverino di carteggiatura.	
16.01.20 17.02.02 20.01.02	Provenienza: raccolta differenziata in appositi contenitori e/o altre raccolte differenziate; selezione da RSU e/o RAU; attività industriali, artigianali commerciali e di servizi; autodemolizioni	

Codice CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero esercitate
	autorizzate ai sensi della vigente normativa. Caratteristiche: vetro di scarto, con l'esclusione dei vetri da tubi raggio-catodici delle lampade a scarica ed altri vetri contaminati da sostanze radioattive e dei contenitori etichettati come pericolosi ai sensi della normativa vigente; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.	
17.08.02 17.09.04	Provenienza: attività di demolizione, frantumazione e costruzione; manutenzione reti; attività di produzione di lastre e manufatti in fibrocemento. Caratteristiche: materiale inerte, laterizi, ceramica cotta, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche, frammenti di rivestimenti stradali, anche con eventuale presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti, escluso amianto.	

- d) riduzione volumetrica con pressa cesoia (operazione di recupero R12) dei **rifiuti non pericolosi** in ingresso e/o prodotti dalla attività interna di seguito elencati:

Codice CER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero esercitate
15.01.01	Imballaggi in carta e cartone	Riduzione volumetrica mediante pressa cesoia (operazione R12), in area dedicata interna al capannone, finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006.
15.01.02	Imballaggi in plastica	
16.01.03	Pneumatici fuori uso	
16.01.19	Plastica	

- e) riduzione volumetrica con trituratore (operazione di recupero R12) dei **rifiuti non pericolosi** in ingresso e/o prodotti dalla attività interna di seguito elencati:

Codice CER	Descrizione rifiuto	Operazioni di recupero esercitate
15.01.03	Imballaggi in legno (in ingresso)	Riduzione volumetrica mediante pressatura o trituratore (operazione R12), effettuata nell'area "F", finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure del D.Lgs. 152/2006.
19.12.12	Imballaggi in plastica (prodotti internamente dalla cernita degli imballaggi in materiali misti)	

- f) messa in riserva con *selezione e accorpamento* (operazioni R13), eventuale *raggruppamento, cernita, disassemblaggio* e altre attività dettagliatamente specificate nella tabella seguente (operazioni R12), eventuale generazione di prodotti attraverso l'operazione di recupero R4, dei **rifiuti non pericolosi** di seguito elencati:

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
Tip. 3.1 10.02.10 10.02.99 12.01.01 12.01.02 12.01.99	Provenienza: attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di ferro, ghisa e acciaio; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione; operazioni di <i>pretrattamento</i> effettuate in forza del	Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> , nonché eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> , nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi).

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
15.01.04 16.01.17 17.04.05 19.01.02 19.01.18 19.12.02 20.01.40	presente provvedimento. Caratteristiche: rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.	Attività di riduzione volumetrica (operazione R12) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006. Attività di <i>cernita</i> (operazione R12) esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 17.04.05, 19.12.02 e 20.01.40 per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività: – esclusivamente per la frazione metallica, avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato I, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998); – conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006. Generazione di prodotti (operazione R4) conformi a quanto stabilito all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 333/2011.
Tip. 3.2 10.08.99 11.05.01 11.05.99 12.01.03 12.01.04 12.01.99 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40	Vedi allegato 3.1 e relativo sub allegato 3.1.1	Vedi allegato 3.1 e relativo sub allegato 3.1.1
Tip. 5.1 16.01.06 16.01.16 16.01.17 16.01.18 16.01.22	Provenienza: centri di raccolta autorizzati alle operazioni di messa in sicurezza di veicoli a motore, di rimorchi e simili autorizzati ai sensi della normativa vigente. Caratteristiche: parti bonificate di autoveicoli, veicoli a motore, rimorchi e simili private di batterie, di fluidi, di altri componenti e materiali pericolosi, nonché di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili.	Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione</i> e <i>accorpamento</i> , nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12), nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi). Attività di riduzione volumetrica (operazione R12) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006. Attività di <i>cernita</i> (operazione R12) esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.17, 16.01.18 e 16.01.22 per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività: – esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
		attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998); – al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006; – ai trattamenti di seguito descritti. Frantumazione o cesoiatura (operazione R12) finalizzata: – esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998); – al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006.
Tip. 5.2 16.01.16 16.01.17 16.01.18 16.01.22	Provenienza: impianti autorizzati alla gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente e, qualora le carcasse contengano amianto all'origine, in riferimento alla vigente normativa sulla cessazione dell'impiego dell'amianto. Caratteristiche: parti di mezzi mobili per trasporti terrestri su gomma e rotaia e mezzi per trasporti marini privi di amianto e di altre componenti pericolose presenti all'origine (es accumulatori, oli, fluidi refrigeranti).	Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12), nelle aree individuate in planimetria I con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi). Attività di riduzione volumetrica (operazione R12) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006. Attività di <i>cernita</i> (operazione R12) esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.17, 16.01.18 e 16.01.22 per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività: – esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998); – al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006; – ai trattamenti di seguito descritti. Separazione delle frazioni metalliche recuperabili (operazione R12) per l'ottenimento di rifiuti metallici da avviare: – alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998); – in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4.
Tip. 5.8 16.01.18 16.01.22	Provenienza: scarti industriali o da demolizione e manutenzione di linee elettriche, di telecomunicazioni e di apparati elettrici, elettrotecnici e elettronici; riparazione veicoli; attività	Messa in riserva (operazione R13) con eventuale <i>selezione e accorpamento</i>, nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12), nelle aree individuate in planimetria I con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
16.02.16 17.04.01 17.04.11	di demolizione veicoli autorizzata ai sensi del D.Lgs. 152/2006; industria automobilistica. Caratteristiche: spezzoni di cavo, anche in traccia, rivestiti da isolanti costituiti da materiali termoplastici, elastomeri, carta impregnata con olio, piombo e piomboplasto; costituiti da Cu fino al 75% e Pb fino al 72%.	autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti (tra loro anche alternativi). Attività di riduzione volumetrica (operazione R12) finalizzata alla produzione di rifiuti da avviare ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006. Attività di <i>cernita</i> (operazione R12) esclusivamente con i rifiuti contraddistinti dai codici CER 16.01.17, 16.01.18, 16.01.22 e 17.04.11 per generare rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee, finalizzata ad una o più delle seguenti attività: – esclusivamente per la frazione metallica, all'avvio alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998); – al conferimento ad altri centri di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006; – ai trattamenti di seguito descritti. Lavorazione meccanica (spelatura, cesoiatura, pressatura del filo di rame) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica (operazione R12) per l'ottenimento: – di rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998) o da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R4; – di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 per sottoporli alle operazioni di recupero R3.
Tip. 5.16 11.01.14 11.02.06 11.02.99 16.02.14 16.02.16 20.01.36	Provenienza: industria dei componenti elettrici ed elettronici; costruzione, installazione e riparazione di apparecchiature elettriche, elettrotecniche ed elettroniche; attività industriali, commerciali e di servizio. Caratteristiche: oggetti di pezzatura variabile, esclusi tubi catodici, costituiti da parti in resine sintetiche, vetro o porcellana e metalli assiemati, alcuni con riporto di metalli preziosi.	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento</i> (operazione R13) nonché eventuale <i>raggruppamento</i> (operazione R12), nelle aree individuate in planimetria I allegata al presente provvedimento con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", il tutto finalizzato al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti. <i>Pretrattamenti</i> quali disassemblaggio, asportazione di eventuali batterie e pile, taglio al plasma, cannello o cesoia, smontaggio dei componenti elettronici e separazione delle componenti metalliche da quelle non metalliche (operazioni R12), finalizzati all'ottenimento di: – rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso lo stesso impianto o da conferire in altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo il D.Lgs. 152/2006, per sottoporli alle operazioni di recupero R4; – rifiuti con caratteristiche fisiche omogenee da conferire ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo il D.Lgs. 152/2006, per

Codice CER	Provenienza e caratteristiche	Operazioni di recupero esercitate
		sottoporli alle successive operazioni di recupero, previo eventuale trattamento di riduzione volumetrica delle parti in plastica.
Tip. 5.19 16.02.14 16.02.16 20.01.36	Provenienza: raccolta differenziata, attività industriali, commerciali e di servizi. Caratteristiche: apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari destinati a dismissione, con esclusione dei trasformatori contenenti oli contaminati da PCB e PCT.	Messa in riserva con eventuale <i>selezione e accorpamento (operazione R13)</i> nonché eventuale <i>raggruppamento (operazione R12)</i> , nelle aree individuate in planimetria 1 con le sigle "A", "B", "C", "D" e "F", finalizzata al conferimento ad altri impianti di recupero autorizzati/iscritti secondo le procedure previste dal D.Lgs. 152/2006 oppure ai trattamenti di seguito descritti. Asportazione di eventuali batterie e pile, disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche, estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici con separazione e raccolta delle polveri presenti, separazione delle componenti di plastica, gomma, ecc., laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura, frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica (operazione R12) per l'ottenimento: — di rifiuti metallici da avviare alle attività di recupero R4 effettuate presso questo stesso impianto (attività di recupero ascrivibili esclusivamente a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998) o da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo il D.Lgs. 152/2006, per sottoporli alle operazioni di recupero R4; — di rifiuti plastici da conferire in impianti di recupero autorizzati o iscritti secondo il D.Lgs. 152/2006, per sottoporli alle operazioni di recupero R3.

Prescrizioni

- a) La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività autorizzate con il presente provvedimento devono avvenire nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative vigenti sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) l'organizzazione impiantistica, le attrezzature utilizzate nonché la dislocazione delle aree dedicate al deposito dei rifiuti non pericolosi, alle operazioni di *pretrattamento* R12, alle operazioni *End Of Waste* R4 e al deposito delle materie prime ottenute dai rifiuti devono essere gestite in conformità alla documentazione tecnica allegata alla domanda di AUT, ed in particolare al *Piano di gestione operativa* Rev. 0 datato dicembre 2020 e alla "*Planimetria generale layout organizzativo impianto stato di progetto*" - Tavola L, datata 4 dicembre 2020, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (allegati rispettivamente 6 e 7);
- d) i rifiuti devono essere recuperati per tipologie e codici CER omogenei così come previsto nelle tabelle sopra riportate;
- e) le attività di recupero di materia individuate nel presente provvedimento devono garantire l'ottenimento di prodotti o materie prime con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate; le materie prime ottenute non devono inoltre presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenute dalle materie prime vergini;
- f) i prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero, ai fini della loro qualificazione come materia prima, devono presentare tutti i requisiti stabiliti nella tabella riportata alla lettera f) di questo paragrafo;
- g) per poter generare prodotti da rifiuti metallici l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che

determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- h) per poter generare prodotti dai rifiuti costituiti da rottami di rame e leghe di rame l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- i) le materie prime prodotte a seguito delle operazioni di recupero R4 dei rifiuti riconducibili alle tipologie riportate ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998 devono essere conformi esclusivamente alle specifiche del Regolamento (UE) n. 333/2011 e, ove previsto, anche alle specifiche del Regolamento (UE) n. 715/2013; per i rifiuti contraddistinti dai codici CER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti appena citati (ad es. 17.04.04 *zinco*), i prodotti devono rispettare quanto prescritto in allegato 3.1 alla presente determinazione;
- j) è vietato sottoporre alle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- k) la classificazione dei rifiuti deve essere **effettuata dal produttore** assegnando ad essi il competente codice CER, applicando i criteri contenuti nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- l) ai fini dell'eventuale caratterizzazione chimico-fisica, i rifiuti in entrata all'impianto in oggetto devono essere campionati ed analizzati da parte del **produttore** secondo quanto disposto dall'art. 8 del D.M. 5 febbraio 1998;
- m) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal presente provvedimento, in funzione delle specifiche attività di recupero o di smaltimento cui sono destinati;
- n) il titolare della presente autorizzazione è tenuto a verificare inoltre, per i rifiuti in ingresso recuperati secondo quanto disposto alle tabelle di cui alle lettere c) e f) di questo paragrafo, la conformità a quanto indicato alle voci "*provenienza*" e "*caratteristiche*" riportata nella seconda colonna delle tabelle stesse;
- o) i rifiuti riconducibili a quelli descritti ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, alla voce "*caratteristiche*" riportata nella tabella riportata alla lettera f) di questo paragrafo, devono soddisfare esclusivamente quanto disposto al punto 2 degli allegati I e II del Regolamento (UE) n. 333/2011 ed al punto 2 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 715/2013, ove pertinente;
- p) qualora una partita di rifiuti in ingresso non risulti conforme alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, la stessa deve essere avviata in idonei impianti autorizzati, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- q) l'area di ingresso principale pavimentata e le aree di transito che collegano l'ingresso principale con l'area di conferimento individuata con la sigla "B" in planimetria 1, nonché le aree destinate alla movimentazione dei rifiuti, devono essere presidiate da adeguati mezzi di pulizia, raccolta ed allontanamento di eventuali sversamenti accidentali di oli (ad esempio materiale olio assorbente), mantenuti sempre in efficienza e pronti all'uso; tali aree devono essere costantemente sgombrare da rifiuti e ripulite tempestivamente da eventuali sversamenti accidentali;
- r) la zona di conferimento rifiuti, identificata con la sigla "B" in planimetria 1, deve essere pavimentata in materiale impermeabile e dotata di sistemi di raccolta dei reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dagli automezzi;
- s) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per garantire l'intercettazione e il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e deve essere raccolto ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;

- t) il sottofondo dell'intera area di manovra deve essere ben assestato e di natura solida e la zona adibita allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti deve essere in pavimentazione impermeabile, così come indicato nella tabella 3.3 riportata in relazione tecnica;
- u) durante l'esercizio delle attività devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici per lo smaltimento delle acque eventualmente raccolte su piazzali, secondo quanto previsto dall'art. 14 delle norme di attuazione del Piano Provinciale di Risanamento delle Acque, approvate con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5460 del 12 giugno 1987; in particolare deve essere garantita l'intercettazione ed il contenimento di eventuali sversamenti di sostanze inquinanti e si deve raccogliere ogni possibile sversamento su tutta l'area interessata dalle operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- v) le operazioni di recupero, ivi comprese le operazioni di *pretrattamento*, devono essere condotte nel rispetto delle seguenti precauzioni:
- protette dagli agenti meteorici ed colici da adeguati sistemi di difesa;
 - presidiate da opportuni sistemi e mezzi antincendio di rapido impiego;
- w) le casse e i cassoni posti nell'area individuata con la sigla "D" in planimetria 1 devono essere provvisti di idonea chiusura superiore, anche a mezzo di sistemi mobili, per proteggere i rifiuti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento;
- x) fatti salvi casi specifici ove la norma prevede tempistiche inferiori (ad esempio per i rifiuti contenenti PCB), la permanenza dei rifiuti nel deposito destinato alla messa in riserva (operazione R13) deve essere limitata ad un periodo inferiore a tre anni a partire dalla data di deposito dei medesimi (presa in carico sul registro di carico/scarico rifiuti),
- y) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni di messa in riserva (operazione di recupero R13) nelle seguenti aree, identificate con le medesime sigle in planimetria 1:

AREE INTERNE AL CAPANNONE

Area	Attività svolte	Caratteristiche dello stoccaggio	Superficie [m ²]
Area A	Stoccaggio dei rifiuti e/o deposito dei prodotti EoW; eventuale cernita/selezione su rifiuti	Cumuli, casse o cassoni	810
Area B	Area conferimento e verifica dei rifiuti in ingresso; area verifica dei prodotti EoW in uscita; cernita/selezione	Cumuli, casse o cassoni	225
Area C	Stoccaggio dei rifiuti; eventuale cernita/selezione	Cumuli, casse o cassoni	240
Area F	Stoccaggio dei rifiuti e/o deposito dei prodotti EoW; eventuale cernita/selezione e/o riduzione volumetrica dei rifiuti con trituratore o pressa	Cumuli, casse o cassoni	425
Area pressa cesoia	Riduzione volumetrica dei rifiuti		

AREE ESTERNE AL CAPANNONE

Area	Attività svolte	Caratteristiche dello stoccaggio	Superficie [m ²]
Area D	Stoccaggio di rifiuti e/o dei prodotti EoW	Rifiuti in casse o cassoni coperti; Prodotti EoW in casse o cassoni o in cumuli	92
Area E	Deposito dei prodotti EoW	Prodotti EoW in casse o cassoni o in cumuli	1.583

- z) il deposito dei rifiuti da sottoporre alle operazioni di *selezione* e *cernita* deve avvenire per il periodo di tempo strettamente necessario alla separazione dei rifiuti; al termine di dette operazioni deve essere fatta la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- aa) la presenza dei rifiuti nelle aree di stoccaggio deve essere adeguatamente contrassegnata ed evidenziata con idonea segnaletica indicante il codice CER del rifiuto e l'operazione di recupero effettuata (R13 come dalla documentazione di trasporto in entrata, ovvero R12 se i rifiuti sono sottoposti alle operazioni di *raggruppamento*); detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione;
- ab) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipi omogenei così come indicato nelle tabelle riportate alla lettere a), b), c) e f) di questo paragrafo;
- ac) il deposito dei rifiuti in cumuli deve essere effettuato per tipologie omogenee così come indicato nelle tabelle riportate alla lettere a), b), c) e f) di questo paragrafo, separate ad esempio da

barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che le stesse non si mescolino; ogni tipologia omogenea di rifiuto deve essere inoltre chiaramente distinta dai depositi dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero dei rifiuti (cd. EoW) in modo tale che non si mescolino tra di loro;

- ad) è vietato costituire cumuli o stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo; l'area di manovra deve essere costantemente sgombra da rifiuti e ripulita da eventuali sversamenti accidentali;
- ae) le attività di recupero R12 autorizzate con il presente provvedimento, ad eccezione di quelle che devono essere eseguite con l'ausilio della pressa cesoia, devono essere effettuate nelle apposite aree individuate in planimetria 1;
- af) le eventuali operazioni di taglio/cesoatura devono essere eseguite con l'apposita cesoia oleodinamica e le eventuali operazioni di riduzione volumetrica delle parti voluminose di metallo leggero devono essere effettuate con l'utilizzo della pressa oleodinamica statica;
- ag) le attività di recupero R12 e R4 che necessitano dell'utilizzo della pressa cesoia devono essere effettuate esclusivamente nell'area denominata in planimetria 1 "*Pressa cesoia*";
- ah) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito delle materie prime lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi e dei prodotti, anche a mezzo di barriere mobili tipo New Jersey, in modo tale che non si mescolino;
- ai) il deposito delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi prodotte dalla lavorazione dei rifiuti deve avvenire distintamente a seconda delle caratteristiche del rifiuto di partenza; tali depositi devono essere opportunamente contrassegnati con etichette e targhe ben visibili per dimensione e collocazione, al fine di rendere note le caratteristiche del materiale stoccato;
- aj) i depositi delle materie lavorate in attesa di certificazioni e/o analisi devono risultare ben distinti dai depositi dei prodotti/materiali già dichiarati conformi;
- ak) sono vietate le operazioni di miscelazione o diluizioni dei rifiuti gestiti nell'impianto;
- al) nel caso in cui lo stesso deposito venga utilizzato per lo stoccaggio di più tipologie di rifiuti, deve essere evitata la simultanea presenza di tipologie non omogenee, ovvero devono essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per evitare che le stesse vengano a mischiarsi;
- am) la zona di stoccaggio dei rifiuti deve essere separata da quella destinata al deposito dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero nell'impianto;
- an) devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- ao) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'accessibilità e l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio eventualmente presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, quadri di controllo...), al fine di verificarne il loro corretto funzionamento;
- ap) le operazioni di *pretrattamento* devono essere effettuate e gestite nel rispetto delle disposizioni riportate in premessa alla presente determinazione e devono sempre consentire la tracciabilità dei rifiuti;
- aq) le operazioni di *accorpamento* (operazioni di recupero R13) possono essere effettuate esclusivamente sui rifiuti individuati dal medesimo codice CER;
- ar) al termine delle operazioni di *pretrattamento* (operazioni di recupero R12) deve essere effettuata la pulizia tempestiva della pavimentazione al fine di raccogliere eventuali rifiuti depositati a terra;
- as) a seguito di un'operazione di *raggruppamento* autorizzata, il carico costituito da rifiuti appartenenti ad una stessa tipologia, ma individuati da diversi codici CER, **deve essere accompagnato da tanti FIR quanti sono i codici CER che costituiscono il carico stesso in uscita dall'impianto in parola**; l'impianto di destinazione al quale viene conferito il carico deve essere autorizzato a ricevere tutti i codici CER dei rifiuti che compongono il carico stesso;
- at) le operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento devono rispettare le disposizioni riportate in premessa, anche in relazione alla loro corretta codifica;
- au) i rifiuti decadenti dalle operazioni di recupero autorizzate con il presente provvedimento e quelli prodotti dalla gestione dell'impianto (uffici, pulizia e gestione delle aree di deposito, eliminazione degli imballaggi non utilizzati, ecc.) devono essere:

- gestiti in applicazione della vigente normativa sulla gestione dei rifiuti e devono intendersi prodotti dalla Ditta, la quale provvederà alla loro gestione nei limiti e alle condizioni stabilite dall'articolo 185-bis del D.Lgs. 152/2006 relativo al “deposito temporaneo prima della raccolta” di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006, ovvero, nel caso non venissero rispettate le condizioni di detto articolo, deve essere richiesta la specifica autorizzazione mediante l'inoltro della domanda per il rilascio di una nuova AUT;
 - gestiti secondo le prescrizioni stabilite dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg., riguardante i criteri per l'accumulo temporaneo di rifiuti speciali, anche assimilabili agli urbani;
 - avviati in impianti autorizzati/iscritti secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 152/2006, in via prioritaria a recupero e in via residuale a smaltimento, secondo i criteri di priorità nella gestione dei rifiuti stabiliti dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006;
- av) i rifiuti di cui alle lettere at) ed au) del presente elenco possono essere gestiti insieme ai rifiuti in ingresso della medesima tipologia, purché sia garantita la tracciabilità dei quantitativi di tutti i rifiuti gestiti; in caso di stoccaggio promiscuo di tali rifiuti con quelli in ingresso all'impianto, coerentemente con quanto stabilito alla precedente lettera au), questo è vincolato alle tempistiche massime stabilite all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.Lgs. 152/2006 per la fattispecie del deposito temporaneo;
- aw) i rifiuti metallici ottenuti dalle operazioni di *pretrattamento* autorizzate con il presente provvedimento possono essere sottoposti alle operazioni di recupero R4 autorizzate per i rifiuti riconducibili alle tipologie descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, al fine di generare prodotti conformi alla normativa vigente;
- ax) i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e che comunque non risultano sottoposti alle specifiche attività di recupero definite nella presente autorizzazione o che non rispettano le caratteristiche delle materie prime devono essere considerati e gestiti quali rifiuti nel rispetto della vigente normativa di settore;
- ay) la gestione dei RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni normative relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, comprese quelle inerenti i sistemi organizzati di raccolta individuali e collettivi di cui al Titolo II, Capo 1, del D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49, così come modificato dalla Legge 3 maggio 2019, n. 37 (dal 26 maggio 2019), e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- az) la gestione dei rifiuti contenenti PCB deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti leggi di settore e delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia;
- ba) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;
- bb) durante le lavorazioni devono essere contenute le emissioni rumorose;
- bc) la recinzione dell'impianto, la pavimentazione dei depositi e dell'area di *selezione e cernita*, nonché il sistema di raccolta delle acque, devono essere mantenuti in continua efficienza;
- bd) è vietata qualsiasi forma di combustione dei rifiuti;
- be) ogni variazione alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Settore autorizzazioni e controlli.

SUB-ALLEGATO 3.1

"End of waste metalli non ferrosi e loro leghe"

DESCRIZIONE DEI RIFIUTI IN INGRESSO ALL'IMPIANTO DI RECUPERO

- a) I rifiuti in ingresso sono costituiti da metalli non ferrosi o loro leghe contraddistinti dai codici CER 11.05.01 – 11.05.99 – 12.01.03 – 12.01.04 – 15.01.04 – 17.04.01 – 17.04.02 – 17.04.03 – 17.04.04 – 17.04.06 – 17.04.07 – 19.10.02 – 19.12.03 – 20.01.40 e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai codici CER 10.08.99 – 12.01.99; in particolare tali rifiuti, a seconda della loro natura, devono essere gestiti come di seguito riportato:
- i rifiuti non pericolosi costituiti da alluminio devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da rame e proprie leghe devono essere recuperati secondo i dettami del Regolamento (UE) n. 715/2013 della Commissione del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - i rifiuti non pericolosi costituiti da metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe (ad esempio zinco, piombo, stagno, ecc...) devono essere recuperati secondo i dettami previsti per la tipologia 3.2 descritta nell'Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, nonché secondo quanto disposto dalla presente scheda tecnica;
- b) la classificazione dei rifiuti deve essere effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER, applicando le disposizioni contenute nella decisione 2000/532/CE e nell'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006;
- c) qualora necessario ai fini della caratterizzazione di cui alla lettera precedente, i rifiuti devono essere campionati ed analizzati da parte del produttore prima del loro avvio all'attività di recupero autorizzate (operazioni R13, R12 e R4), secondo le seguenti modalità:
- il campionamento dei rifiuti ai fini della loro caratterizzazione chimico-fisica deve essere effettuato in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, per ogni singolo sito di provenienza (es. cantiere, stabilimento, centro di raccolta rifiuti, ecc...) e comunque ogni qual volta intervengano modifiche sostanziali nel processo che ha dato origine ai rifiuti medesimi;
 - le analisi su detti campioni, ai fini della caratterizzazione del rifiuto, devono essere effettuate secondo metodiche standardizzate o riconosciute valide a livello nazionale, comunitario o internazionale;
 - la caratterizzazione chimico-fisica deve essere finalizzata ad accertare l'effettiva corrispondenza del rifiuto in esame alle tipologie individuate e definite dal presente provvedimento (rifiuti non pericolosi, provenienza e caratteristiche);
 - il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità del rifiuto sottoposto alle operazioni di recupero alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dall'autorizzazione per la specifica attività svolta.

ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO

- a) È vietato sottoporre alle operazioni di recupero rifiuti classificabili quali pericolosi in riferimento alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE;
- b) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle disposizioni previste dall'allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 152/2006 e dalla decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza dei rifiuti in ingresso ai codici CER individuati e definiti dal provvedimento di autorizzazione, in funzione delle specifiche attività di recupero cui sono destinati;
- c) i rifiuti in ingresso devono essere sottoposti a controllo visivo da parte del titolare dell'autorizzazione. Eventuali rifiuti indesiderati (ad esempio plastiche, carta, legno, ecc.) devono essere sottoposti a selezione volta a migliorare e raffinare la qualità del rifiuto gestito per le finalità alle quali esso è destinato, togliendo dalla massa le frazioni indesiderate, le quali devono costituire una quota residuale dal punto di vista quantitativo della massa complessiva del rifiuto;
- d) i rifiuti in ingresso, se necessario, devono essere sottoposti ad operazioni di cernita (operazione di recupero R12) volta a suddividere i rifiuti in diverse frazioni merceologiche quali alluminio, rame e proprio leghe, zinco, piombo, stagno ecc..., finalizzata alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica;
- e) il titolare dell'autorizzazione è tenuto a verificare la conformità dei rifiuti in ingresso a quanto indicato alla voce "caratteristiche" riportata nella seconda colonna della seguente Tabella 1;
- f) i rifiuti devono essere sottoposti alle operazioni preliminari alla cessazione della qualifica di rifiuto così come stabilito nella Tabella 1 sotto riportata:

Tabella 1

Codici CER	Provenienza e caratteristiche dei rifiuti	Operazioni di recupero
10.08.99 ⁽¹⁾ 11.05.01 11.05.99 12.01.99 ⁽¹⁾ 12.01.03 12.01.04 15.01.04 17.04.01 17.04.02 17.04.03 17.04.04 17.04.06 17.04.07 19.10.02 19.12.03 20.01.40	<u>Provenienza:</u> attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e di servizi; lavorazione di metalli non ferrosi; raccolta differenziata; impianti di selezione o di incenerimento di rifiuti; attività di demolizione e costruzione; impianti di trattamento rifiuti; centri di raccolta autorizzati per le operazioni di messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e del D.Lgs. 209/2003. <u>Caratteristiche del rifiuto:</u> <u>Per i rottami di alluminio:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011. <u>Per i rottami di rame:</u> rifiuti conformi a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013. <u>Per gli altri rottami non ferrosi:</u> rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe anche costituiti da rottami e cascami di nichel, zinco e piombo, imballaggi, fusti, latte, vuoti e lattine di metalli ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato: PCB e PCT < 25 ppb; inerti, plastiche, ecc. < 20% in peso; oli < 10% in peso; non radioattivo ai sensi della normativa vigente.	Messa in riserva con eventuale <i>selezione</i> (operazione R13), all'interno delle aree individuate in planimetria con le sigle "A", "B", "C", "D" ed "F". Eventuale <i>cernita</i> volta a suddividere i rifiuti in diverse frazioni merceologiche quali alluminio, rame e proprio leghe, zinco, piombo, stagno ecc..., ed eventuali ulteriori operazioni di <i>pretrattamento</i> (quali <i>frammentazione</i>, <i>compattazione</i>, <i>cesoiatura</i>, ecc...) (operazione R12), finalizzate alla corretta esecuzione delle attività di recupero propedeutiche alla cessazione della qualifica di rifiuto autorizzata con la presente scheda tecnica. Produzione di materia prima (operazione R4) secondo quanto riportato nei seguenti paragrafi "criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto end of waste".

(1) limitatamente ai cascami di lavorazione

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “*END OF WASTE*” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA ALLUMINIO

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da alluminio, l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 marzo 2011, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito all'Allegato II del Regolamento (UE) n. 333/2011.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “*END OF WASTE*” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA RAME E PROPRIE LEGHE

Per poter generare prodotti da rifiuti metallici costituiti da rame e proprie leghe, l'impianto deve essere adeguato alle prescrizioni previste dal Regolamento (UE) n. 715/2013 del 25 luglio 2013, recante i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l'acquisizione dello specifico attestato di conformità.

Le operazioni di recupero R4 devono essere volte alla produzione di materia prima conforme quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 715/2013.

CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO “END OF WASTE” DEI RIFIUTI COSTITUITI DA METALLI NON FERROSI DIVERSI DA ALLUMINIO E DA RAME E PROPRIE LEGHE

1) Processi e tecniche di trattamento eseguite sul rifiuto:

I rifiuti devono essere sottoposti ad operazioni di selezione ed eventuale trattamento a secco o ad umido per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee (**operazione R4**) volte alla produzione di materia prima nelle forme usualmente commercializzate, con caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche compatibili ambientalmente e tecnicamente per il suo successivo utilizzo.

2) Verifiche ambientali sulla materia prima per l'industria metallurgica:

Le materie prime prodotte devono essere rispondenti alle specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI ed EURO. Inoltre devono presentare le seguenti caratteristiche:

- oli e grassi: <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati: <5% in peso come somma totale;
- solventi organici: <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10µm: non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Al fine di verificare le specifiche sopra riportate finalizzate, tra l'altro, alla compilazione della dichiarazione di conformità di cui al punto seguente, il prelievo di campioni deve essere effettuato secondo le metodiche definite dalla norma UNI 10802, ed inoltre le analisi devono essere eseguite da un laboratorio certificato¹.

3) Metodi d'analisi e dichiarazione di conformità (DDC)

a) Le analisi, le determinazioni e le certificazioni sopra prescritte devono essere:

- effettuate sulla materia prima prodotta in maniera separata su ogni diversa classe di materia prima prodotta, con frequenza almeno semestrale; dette analisi, determinazioni e certificazioni devono in ogni caso essere sempre ripetute anche sull'intero lotto omogeneo (senza quantificazione massima di quest'ultimo);
- corredate dal relativo responso analitico che certifica la conformità generale della materia prima per l'industria metallurgica. **Devono essere impiegati e/o commercializzati esclusivamente lotti precedentemente verificati e analizzati: tale verifica/analisi si riterrà valida esclusivamente per il lotto cui si riferisce;**
- corredate dal verbale di campionamento compilato secondo le indicazioni previste dalla norma UNI 10802, il quale indicherà in particolare: data e ora di campionamento, identificazione certa del lotto a cui si riferisce, descrizione della materia, metodo di campionamento, numero di incrementi, relativo peso e relativa massa minima da campionare per migliorare l'accuratezza;
- tenute a disposizione dell'Autorità di controllo;
- effettuate secondo una metodologia ufficialmente riconosciuta per tutto il territorio nazionale che consenta di rilevare valori di concentrazione inferiori;

b) restano sottoposti al regime dei rifiuti quelli provenienti dalle operazioni autorizzate, i materiali non conformi alle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione, i rifiuti esclusivamente ridotti in volume e le materie ottenute dalle attività di recupero che

¹ “laboratorio certificato” come richiamato nell'allegato 1 parte b) del DM n. 69/2018, ossia “un laboratorio dotato di certificato rilasciato ai sensi della norma UNI EN ISO 9001:2015”.

non vengono destinate in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione;

- c) la Ditta deve garantire la tracciabilità del materiale prodotto, pur uscendo dall'impianto come materia prima, conservando in copia presso l'impianto i documenti di trasporto per almeno 5 anni;
- d) la Ditta, in qualità di produttore della materia prima per l'industria metallurgica, deve garantire il rispetto dei criteri di cui ai punti precedenti tramite una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta, secondo il modello denominato "*Dichiarazione di conformità (DDC)*" ed allegato all'autorizzazione, al termine dell'attività di recupero eseguita su lotti con una dimensione massima come sopra definita. La suddetta dichiarazione di conformità sarà conservata, anche in formato elettronico, presso la sede legale od operativa della Ditta, mettendola a disposizione delle autorità di controllo che la richiedano.

4) **Conservazione dei campioni:**

- a) Il titolare dell'impianto deve conservare per cinque anni, presso la propria sede legale, un campione di materia prima prelevato al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla norma UNI 10802, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cui alle sezioni precedenti. Le modalità di conservazione del campione sono tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche del materiale prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi;
- b) le disposizioni sulla conservazione dei campioni non si applicano alle imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. A questo fine deve essere prevista apposita documentazione relativa a ciascuno dei seguenti aspetti:
 - il rispetto dei requisiti e delle condizioni di cui alle sezioni precedenti;
 - tracciabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto;
 - le destinazioni della materia prima prodotta;
 - il rispetto della normativa in materia ambientale e delle eventuali prescrizioni riportate nell'autorizzazione;
 - revisione e miglioramento del sistema di gestione ambientale;
 - formazione del personale.
- c) il sistema di gestione ambientale deve essere certificato da un organismo terzo accreditato ed è soggetto a verifiche periodiche annuali di mantenimento e triennali di rinnovo della certificazione.

SUB-SUB-ALLEGATO 3.1.1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ (DDC)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

Dichiarazione numero	(*)
Anno	(aaaa)

(* NOTA: riportare il numero della dichiarazione in modo progressivo)

Anagrafica del produttore della "materia prima inerte prodotta dal recupero di rifiuti costituiti da terre e rocce da scavo"		
Denominazione sociale		CF/P.IVA
Iscrizione al registro imprese		
Indirizzo		N. civico
CAP	Comune	Provincia di Trento
Autorizzazione n.		Data rilascio

Il produttore sopra indicato, nella persona del Sig./Sig.ra _____ in qualità di _____ della Ditta, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come previsto dall'art. 75 del decreto stesso,

dichiara che

Il lotto di materia prima per l'industria metallurgica è rappresentato:

- dalla seguente quantità in volume:
- è riferita alle operazioni di scarico (R4) dal n..... al n..... del..... riportate sul registro di carico e scarico ai sensi dell'art.190 del D.Lgs. 152/2006.

Il predetto lotto di materia prima per l'industria metallurgica prodotta dal recupero di metalli non ferrosi diversi da alluminio e rame e proprie leghe è conforme ai criteri indicati nella determinazione n. di data ai fini della cessazione delle qualifica di rifiuto stabilita dal art.184-ter del D.Lgs. 152/2006 e di seguito riportati:

- specifiche merceologiche fissate dalle norme UNI e EURO;
- oli e grassi <2% in peso;
- PCB e PCT <25 ppb;
- inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati <5% in peso come somma totale;
- solventi organici <0,1% in peso;
- polveri con granulometria <10 µm non superiori al 10% in peso delle polveri totali;
- non radioattivo ai sensi della normativa vigente;
- non devono essere presenti contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, né materiali pericolosi.

Il produttore dichiara infine di:

- essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (Regolamento (UE) 2016/679).

A supporto dei dati riportati nella presente dichiarazione si allega la seguente documentazione:

1.
2.
3.

Luogo e data

Timbro e firma del produttore

ALLEGATO 4

Inquinamento acustico

Nulla osta di competenza del **Comune di Rovereto (TN)**, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico.

Prescrizioni

- a) **Entro 3 mesi** dalla data del presente provvedimento, la Ditta deve effettuare e trasmettere al Comune di Rovereto (TN) una valutazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, al fine di verificare il rispetto dei dati relativi alle emissioni sonore.

ALLEGATO 5

Raccomandazioni

Scarichi idrici

Qualora si rendesse possibile il collegamento alla fognatura comunale di tipo nero, si dovrà provvedere in merito allacciandosi nei tempi e nei modi stabiliti dall'Avviso sindacale di entrata in esercizio della fognatura stessa. In tal caso l'impianto di tipo Imhoff dovrà essere eliminato nella sua funzione mediante svuotamento e smaltimento nel rispetto della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti.

Rifiuti

La conduzione dell'impianto e la gestione delle attività autorizzate con il presente provvedimento devono avvenire:

- a) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1394 del 12 giugno 2009, riguardante la localizzazione dell'impianto nel Piano provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
- b) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 626 del 26 marzo 2010, con la quale è stata espressa valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto preliminare denominato *"Modifica impianto recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi F.I.R. Snc loc. Varini di Marco"*;
- c) nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla propria determinazione n. 166 di data 29 maggio 2015, con la quale è stato stabilito che *"il progetto "Modifica degli impianti di trattamento rifiuti della ditta FIR" sito nel Comune di Rovereto (...) non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale"*.

Si raccomanda inoltre l'osservanza di alcune ulteriori disposizioni normative relative:

- 1) alla tenuta dei registri di carico e scarico presso l'impianto (art. 190 del D.Lgs. 152/2006);
- 2) alla comunicazione annuale sui rifiuti gestiti nel corso dell'anno precedente (art. 189 del D.Lgs. 152/2006);
- 3) alla redazione e conservazione del formulario di identificazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto (art. 193 del D.Lgs. 152/2006);
- 4) alla comunicazione al Settore Autorizzazioni e controlli dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di ogni eventuale variazione di cui all'art. 86, comma 4, del T.U.L.P., salvo l'obbligo di richiedere nuova autorizzazione ove necessario.

Emissioni in atmosfera

La Ditta è tenuta a munirsi, ove necessario, del prescritto certificato di prevenzione incendi, ovvero del nulla osta provvisorio, ai sensi della vigente normativa, ottemperando altresì ai dettati delle normative vigenti in materia urbanistica e di sicurezza, acquisendo anche l'autorizzazione edilizia.



Provincia Autonoma
di Trento



Comune di
Rovereto

PIANO DI GESTIONE OPERATIVA

**Modifica provvedimento autorizzativo impianto di recupero rifiuti
non pericolosi (Det. n. 781 del 18/11/2019) per aumento della
potenzialità di trattamento annuo**

Committente:



Redattore:



F.I.R. s.a.s. di F.I.R. Servizi s.r.l.

Sede Legale e Operativa:

Via Varini, 110 – 38068 Rovereto (TN)

ECOTEST SRL

Sede legale:

Via Ariosto, 16 - 35030 Selvazzano Dentro (PD)

Sede Operativa:

P.zza Adelaide Lonigo, 8/C 35030 Rubano (PD)

INDICE

1	PREMESSA.....	1
2	RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'IMPIANTO.....	2
3	OPERAZIONI PRELIMINARI AL RITIRO DEI RIFIUTI	5
4	ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO	5
4.1	PROCEDURA GENERALE	5
4.2	DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA	6
4.3	PROCEDURA CONTROLLO RADIOMETRICO E GESTIONE ALLARME DI RADIOATTIVITÀ DEI RIFIUTI ALL'INGRESSO	6
4.3.1	Gestione incidente di Contaminazione Radioattiva	7
4.4	CARICO NON CONFORME.....	8
5	GESTIONE DEL RIFIUTO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO.....	8
5.1	OPERAZIONI DI RECUPERO E AREE DI LAVORO	8
5.2	PRODUZIONE EOW	9
5.2.1	Validazione EoW ferro, acciaio e alluminio	10
5.2.2	Validazione Eow rame	11
5.2.3	Validazione EoW metalli Esclusi da REGOLAMENTI 333/2011 e 715/2013	11
5.3	CONGEDO DEL RIFIUTO DOPO TRATTAMENTO / STOCCAGGIO	12
6	GESTIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI	13
7	FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	13
8	GESTIONE DELLA SICUREZZA	14
9	PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	15

1 PREMESSA

Il presente Piano di Gestione Operativa (PGO), aggiornato a dicembre 2020, viene redatto per descrivere le modalità di gestione dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi della Ditta F.I.R. S.a.s. di F.I.R. Servizi S.r.l., operante in regime ordinario ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006.

Il P.G.O. si configura come un sistema di gestione interno alla ditta, volto a descrivere le procedure messe in atto per una gestione dell'impianto che sia in linea con tutte le normative e le linee guida vigenti, comprese quelle legate alla gestione della non conformità.

1

Si riassumono di seguito gli acronimi utilizzati nel documento:

SA = Servizio di Accettazione

SO = Servizio Operativo

SC = Servizio Commerciale

2 RIFIUTI CONFERIBILI PRESSO L'IMPIANTO

I RIFIUTI CONFERIBILI e le relative operazioni svolte presso l'impianto sono elencati nella tabella seguente (Tabella 1), che contestualmente specifica le operazioni che si possono svolgere sugli stessi.

Tabella 1 - Rifiuti conferibili in impianto e operazioni di recupero svolte

CER	Descrizione rifiuto	R13	R12	R4
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	X		
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	X		
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	X		
03 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
03 03 07	Scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone	X		
03 03 10	Scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica	X		
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)	X	X	
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	X		
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	X		
06 03 16	Ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15	X		
06 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
06 09 02	Scorie fosforose	X		
07 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
07 02 13	Rifiuti plastici	X	X	
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
10 02 01	Rifiuti del trattamento delle scorie	X		
10 02 02	Scorie non trattate	X		
10 02 08	Rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	X		
10 02 10	Scaglie di laminazione	X	X	X
10 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
10 06 01	Scorie della produzione primaria e secondaria	X		
10 06 02	Impurità e schiumature della produzione primaria e secondaria	X		
10 06 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
10 08 09	Altre scorie	X		
10 08 11	Impurità e schiumature diverse da quelle di cui alla voce 10 08 10	X		
10 08 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
10 09 03	Scorie di fusione	X		
10 09 06	Forme e anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	X		
10 09 08	Forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	X		
10 09 10	Polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 10 09 09	X		
10 09 12	Altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 09 11	X		
10 10 03	Scorie di fusione	X		
10 10 10	Polveri dei gas di combustione, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 09	X		
10 10 12	altri particolati diversi da quelli di cui alla voce 10 10 11	X		
10 10 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X		
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	X		
10 13 11	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10	X	X	

CER	Descrizione rifiuto	R13	R12	R4
11 01 14	Rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	X	X	
11 02 06	Rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	X	X	
11 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	
11 05 01	Zinco solido	X	X	X
11 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	X	X	X
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	X	X	X
12 01 03	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	X	X	X
12 01 04	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	X	X	X
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	X		
12 01 17	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 12 01 16	X		
12 01 21	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	X		
12 01 99	Rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
15 01 01	Imballaggi in carta e cartone	X	X	
15 01 02	Imballaggi in plastica	X	X	
15 01 03	Imballaggi in legno	X	X	
15 01 04	Imballaggi metallici	X	X	X
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	X	X	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X	
15 01 07	Imballaggi in vetro	X		
16 01 03	Pneumatici fuori uso	X	X	
16 01 06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	X	X	
16 01 16	Serbatoi per gas liquido	X	X	
16 01 17	Metalli ferrosi	X	X	X
16 01 18	Metalli non ferrosi	X	X	
16 01 19	Plastica	X	X	
16 01 20	Vetro	X	X	
16 01 22	Componenti non specificati altrimenti	X	X	
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	X	X	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	X	X	
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	X		
16 08 01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	X		
16 08 03	Catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	X		
16 08 04	Catalizzatori esauriti da cracking catalitico fluido (tranne 16 08 07)	X		
16 11 02	Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01	X		
16 11 04	Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03	X		
16 11 06	Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05	X		
17 01 01	Cemento	X		
17 01 02	Mattoni	X		
17 01 03	Mattonelle e ceramiche	X		
17 01 07	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06	X		
17 02 01	Legno	X	X	

CER	Descrizione rifiuto	R13	R12	R4
17 02 02	Vetro	X	X	
17 02 03	Plastica	X	X	
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	X	X	X
17 04 02	Alluminio	X	X	X
17 04 03	Piombo	X	X	X
17 04 04	Zinco	X	X	X
17 04 05	Ferro e acciaio	X	X	X
17 04 06	Stagno	X	X	X
17 04 07	Metalli misti	X	X	X
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	X	X	
17 06 04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03	X		
17 08 02	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01	X	X	
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03	X	X	
19 01 02	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	X	X	X
19 01 18	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	X	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X	X
19 12 04	Plastica e gomma	X		
19 12 05	Vetro	X		
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X		
20 01 01	Carta e cartone	X		
20 01 02	Vetro	X	X	
20 01 10	Abbigliamento	X		
20 01 11	Prodotti tessili	X		
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	X	X	
20 01 38	Legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	X	X	
20 01 39	Plastica	X	X	
20 01 40	Metalli	X	X	X
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	X		
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	X		

4

Nella tabella seguente sono riportati i quantitativi autorizzati.

Descrizione	Quantitativo massimo
Quantitativo massimo annuale di rifiuti in ingresso destinati alla messa in riserva con eventuale pretrattamento e recupero (operazioni R13, R12 e R4)	80.000 ton./anno
Di cui sottoponibili all'operazione di recupero R4	71.000 ton./anno
Quantitativo massimo complessivo istantaneo di rifiuti autorizzato alla messa in riserva R13	1.950 mc

La ditta effettua degli autocontrolli periodici attraverso il registro di carico e scarico per monitorare i propri quantitativi.

3 OPERAZIONI PRELIMINARI AL RITIRO DEI RIFIUTI

Quando FIR viene contattata o contatta un cliente nuovo per emettere un'offerta vengono raccolte informazioni relative ai dati anagrafici, alla tipologia di rifiuto, al codice CER, al quantitativo, al tipo di stoccaggio ed alla tipologia di mezzo per il trasporto del rifiuto. La segreteria richiede informazioni relative alle caratteristiche del rifiuto ed al codice CER al fine di verificare la conformità alla propria autorizzazione.

5

I soggetti terzi che conferiscono i rifiuti all'impianto dovranno essere iscritti all'albo gestori ambientali, coerentemente alla tipologia di rifiuto trasportato.

Il Servizio Commerciale (SC), una volta valutati i dati ricevuti dal cliente e la compatibilità con le proprie autorizzazioni, provvede ad emettere l'offerta.

Nel caso di offerta accettata, il cliente provvede con un congruo anticipo alla richiesta di organizzazione del conferimento.

4 ACCETTAZIONE DEL RIFIUTO

4.1 PROCEDURA GENERALE

La procedura nel caso generale dei rifiuti in ingresso prevede i seguenti punti.

1. Il Servizio Accettazione (SA) esegue un controllo della documentazione accompagnatoria dei rifiuti in entrata (formulario e rispondenza con l'offerta).
2. Se il controllo è positivo, viene accordato l'ingresso in impianto.
3. Prima di accedere alle aree di manovra e scarico tutti i trasporti in ingresso sono tenuti ad attraversare il portale di controllo radioattività. Il controllo del prodotto in ingresso avviene facendo passare il mezzo di trasporto carico attraverso il portale, in direzione di ingresso, a passo d'uomo (max 5 Km/h), con autista a bordo. Le registrazioni del portale sono di tipo acustico (sirena) e luminoso (video del terminale intermittente). Il passaggio attraverso il portale radiometrico si applica per sicurezza e per configurazione dello stabilimento e processo di preparazione dei lotti anche all'uscita sia dei rifiuti che delle End of Waste per la consegna al cliente utilizzatore. Al termine del passaggio, l'autista arresta il mezzo in condizioni di sicurezza sulla bilancia, e scende a verificare sia il peso all'ingresso che le registrazioni del portale. In caso di allarme, si veda la procedura "gestione allarme radioattività".
4. Se i controlli sono positivi, si procede allo scarico di una parte del materiale per la verifica di corrispondenza con i documenti (si rimanda al modulo base relativo alla caratterizzazione rifiuti in ingresso – Allegato 1: documento "Mod AMB_02_01").
5. In caso di verifica positiva, si procede con lo scarico di tutta la partita nell'area dell'impianto destinata allo stoccaggio/lavorazione della partita; nel caso la verifica sia negativa, si veda la procedura "Carico non conforme".
6. Al termine delle operazioni di scarico, si effettua una nuova operazione di pesatura al fine di determinare il peso del carico conferito. Il peso del carico viene quindi segnalato sul

formulario.

7. Il SA consegna la copia del formulario di competenza al trasportatore che viene quindi congedato.
8. Il SA monitora giornalmente gli ingressi e le uscite delle partite di rifiuti verificando il rispetto dello stoccaggio massimo autorizzato.
9. Il SA effettua un controllo mensile, tramite il programma di gestione rifiuti, per verificare che non venga superato il tempo massimo di stoccaggio.

6

4.2 DOCUMENTAZIONE INCOMPLETA

Nel caso in cui la documentazione al momento del conferimento non sia completa:

1. il SA comunica all'addetto alla movimentazione o al trasporto di non scaricare il mezzo;
2. il SA contatta il cliente tramite telefono o email e chiede l'integrazione dei documenti;
3. se i documenti vengono forniti e sono esaurienti al fine di descrivere compiutamente il rifiuto, il SA fornisce il proprio assenso all'autista o all'addetto alla movimentazione per l'operazione di scarico;
4. nel caso non vengano forniti i dati o documenti mancanti, il mezzo viene respinto.

4.3 PROCEDURA CONTROLLO RADIOMETRICO E GESTIONE ALLARME DI RADIOATTIVITÀ DEI RIFIUTI ALL'INGRESSO

Si allegano le procedure relative al controllo radiometrico ed alla gestione dell'allarme di radioattività. Si riportano di seguito alcuni estratti delle stesse.

Il portale è configurato con 4 sensori, due destri e due sinistri, uno alto ed uno basso, ognuno dei quali effettua una misurazione della radioattività rilevata al passaggio rispetto a quella ambientale rilevata costantemente, in modo indipendente.

Il portale radiometrico emette, in caso di allarme, una stampa in formato A4, dove esplica la misurazione rilevata eccessiva ed il sensore che ha rilevato la differenza. Della stampata rimane memoria registrata nel software del portale stesso.

Alla rilevazione dell'allarme l'autista procede a:

1. allontanare il mezzo dal portale, entrando nel capannone e portandosi ad almeno 15 metri di distanza, o con il rimorchio oltre la pesa.
2. resettare il portale;
3. risalire sul mezzo e, girando attorno alle colonne, girarlo per il verso di uscita;
4. ripassare a passo d'uomo il portale;
5. arrestare il mezzo all'esterno del capannone in condizioni di sicurezza;
6. ricontrollare gli allarmi del portale
7. se gli allarmi sono scattati nuovamente, ed in posizione simmetrica rispetto alla prima segnalazione, è necessario ispezionare il carico o utilizzando il portale ed un radiometro

portatile, o solo con il radiometro portatile, in modo da individuare e segregare l'area contaminata del carico;

8. in questo caso l'autista si fa aiutare dall'addetto in stabilimento o dal responsabile dello stabilimento per verificare, passando molto lentamente sotto al portale, a che altezza e lunghezza del rimorchio scatta il segnale, in modo da consentire l'individuazione del materiale contaminato;
9. se gli allarmi sono scattati nuovamente, ma dalla stessa parte della prima segnalazione, si tratta probabilmente di una falsa misurazione, occorre resettare nuovamente il portale e rientrare, controllando che non vi siano allarmi nuovi e, in questo caso, procedendo come al punto precedente;
10. se gli allarmi non scattano più, si è trattato evidentemente di un errore del sistema di misurazione, per cui una volta resettato il portale il rifiuto può essere accettato;
11. altrimenti si veda la procedura "gestione incidente di contaminazione radioattiva".
12. le rilevazioni di allarme sono registrate e conservate e la chiusura dell'allarme, in caso di falso allarme, deve essere fatta sulla stessa registrazione a cura del direttore di stabilimento o dell'addetto incaricato, indicando mediante timbro l'effettuazione del controllo dopo reset del portale.

7

4.3.1 GESTIONE INCIDENTE DI CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

In tutti i casi in cui la contaminazione radioattiva di un carico all'ingresso sia confermata dal secondo passaggio sotto il portale si applica seguente procedura:

1. l'operatore contatta ed allarma il responsabile di stabilimento e fa fermare il veicolo;
2. il direttore di stabilimento allarma il personale che prontamente provvede a:
3. allontanarsi dalla zona e rifugiarsi nelle aree riservate al personale, se non qualificato per l'intervento;
4. indossare i DPI indicati per eseguire l'intervento e mettersi a disposizione del responsabile;
5. il responsabile fa portare il mezzo in zona dell'impianto esterna e sufficientemente distaccata, coperta o provvede a far telefonare il rimorchio in modo da impedire che si sollevino polveri o altre parti volatili e che gli agenti atmosferici possano dilavare il carico (se non è possibile utilizzare un'area esterna occorre individuare rapidamente una zona coperta del capannone isolabile e in cui non debbano avvenire manovre ed attività connesse con l'operatività, e sia possibile effettuare su richiesta dell'autorità lo svuotamento del carico per la ricerca del rifiuto contaminato);
6. isolare in modo evidente la zona, utilizzando le barriere mobili usate anche per delimitare le aree dedicate ai rifiuti pericolosi da mettere a distanza di rispetto dal veicolo contaminato, ed apponendo in evidenza il simbolo di rischio nucleare di dimensioni adeguate sui dispositivi usati per delimitare la zona;
7. Durante il periodo di allarme nella zona di esclusione potranno operare solo e soltanto:
 - il personale della squadra di emergenza;
 - il personale del servizio di sicurezza e protezione;
 - l'esperto qualificato se presente;
 - altro personale designato dai responsabili per le necessità del momento;
 - il personale dell'autorità di controllo.
8. il responsabile ed il personale dell'intervento se lo ritiene opportuno ordina di far staccare

- la motrice dal rimorchio, se è possibile e se questa dalle indagini del portale non risulta contaminata;
9. comunicare all'APPA ed ai VVFF l'accadimento e lo stato della situazione attuale;
 10. attendere le disposizioni dell'APPA e l'intervento degli specialisti delle autorità competenti;
 11. coadiuvare in tutto il personale dell'autorità competente fino alla cessazione da loro dichiarata dell'allarme.

4.4 CARICO NON CONFORME

Se il rifiuto presenta uno stato fisico difforme da quanto riportato sui documenti o sia difforme dalla descrizione documentata (formulario, scheda descrittiva, certificato analitico) o si riscontri la presenza di materiali estranei:

1. il SA comunica al cliente che il carico non è conforme per richiedere che la scheda descrittiva venga aggiornata con l'esatta dicitura che vada a descrivere esaurientemente le modalità di contenimento, movimentazione o trasporto del rifiuto;
2. il SA comunica al SC la problematica;
3. in caso di riscontro negativo, il carico viene respinto.

Se il Servizio Operativo (SO) riscontra durante il controllo materiale, durante lo scarico, difformità in merito al confezionamento, imballaggio, contenitore, o altri aspetti legati alla gestione, movimentazione e trasporto, rispetto a quanto concordato:

1. il SO comunica al SA che non è possibile procedere con le operazioni di stoccaggio rifiuti;
2. il SC contatta il produttore per comunicare l'eventuale variazione economica o per richiedere che la scheda descrittiva venga aggiornata con l'esatta dicitura che vada a descrivere esaurientemente le modalità di contenimento, movimentazione o trasporto del rifiuto;
3. in caso di riscontro negativo, il carico viene respinto.

5 GESTIONE DEL RIFIUTO ALL'INTERNO DELL'IMPIANTO

5.1 OPERAZIONI DI RECUPERO E AREE DI LAVORO

Lo **SCARICO** dei rifiuti ritenuti idonei può avvenire con avvio nell'area di trattamento all'interno del capannone (planimetria di layout autorizzata, sempre affissa e ben visibile in impianto).

Nell'impianto sono vengono quindi svolte le seguenti attività:

- **OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13)** con eventuale **SELEZIONE E/O ACCORPAMENTO** di rifiuti svolte con pala meccanica, gru con benna a ragno o manualmente, eseguibile su tutti i codici CER;
- operazioni di **CERNITA E/O DISASSEMBLAGGIO** svolte con pala meccanica, gru con benna a ragno o manualmente, (R12) eseguibili su rifiuti con CER "misti o compositi" per cui è possibile una divisione in materiali diversi recuperabili;

- operazioni di **RIDUZIONE VOLUMETRICA (R12)** con trituratore sui rifiuti prodotti codificati con EER 191212 e sui rifiuti in ingresso costituiti da imballaggi in legno (EER 150103);
- operazioni di **RIDUZIONE VOLUMETRICA (R12)** sui rifiuti di carta, cartone, plastica in ingresso e/o prodotti a seguito delle operazioni di recupero, con pressa cesoia;
- stoccaggio di rifiuti prodotti (R13) in casse, cumuli o cassoni all'interno, in casse o cassoni all'esterno;
- **OPERAZIONI DI RECUPERO (R4)** per la produzione di End of Waste in ottemperanza ai regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, eventualmente consistenti anche in **OPERAZIONI DI TAGLIO** eseguite con apposita cesoia oleodinamica e **RIDUZIONE VOLUMETRICA** delle parti voluminose di metallo leggero effettuata con l'utilizzo di pressa oleodinamica statica;

9

La **REGISTRAZIONE DELLA PRESA IN CARICO** del rifiuto avviene entro due giorni lavorativi dal ricevimento del carico.

Le aree di lavoro dell'impianto sono descritte nella tabella seguente.

Tabella 2 - Aree di lavoro dell'impianto

Zona di deposito	Tipologia materiale	Caratteristiche stoccaggio	Superficie [mq]
AREA A	Area deposito rifiuti e/o EoW ed eventuale cernita/selezione su rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	810
AREA B	Area conferimento e verifica rifiuti in ingresso; area congedo e verifica rifiuti/EoW in uscita; cernita/selezione	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	225
AREA C	Area deposito rifiuti ed eventuale cernita/selezione	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	240
AREA D	Area deposito rifiuti e/o EoW all'esterno	All'aperto, rifiuti in casse o cassoni coperti, su pavimentazione impermeabile; EoW in casse o cassoni o in cumuli su pavimentazione impermeabile	92
AREA E	Area deposito EoW	All'aperto, le EoW potranno essere depositate in casse o cassoni o in cumuli su pavimentazione impermeabile	1.583
AREA F	Area deposito rifiuti e/o EoW, eventuale cernita/selezione e/o eventuale riduzione volumetrica con trituratore o pressa mobili su rifiuti	Al coperto, in cumuli, casse o cassoni, su pavimentazione impermeabile	425
AREA PRESSOCESOIA			

5.2 PRODUZIONE EOW

I rifiuti in ingresso in impianto subiscono un trattamento classificato come R4 dall'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06, che permette di ottenere materiale che ha perso la qualifica di rifiuto (End of Waste – EoW).

Il trattamento consiste in attività di recupero ascrivibili a quelle descritte ai punti 3.1 e 3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al DM 5/2/1998) finalizzate a generare:

- 1) prodotti conformi al regolamento UE 333/2011 (ferro, acciaio e alluminio)

- 2) prodotti conformi al regolamento UE 715/2013 (rame)
- 3) per i rifiuti contraddistinti dai codici EER per i quali non sono applicabili le specifiche dei regolamenti UE 333/2011 e 715/2013, prodotti conformi a quanto prescritto dal DM 5/2/1998 allegato 1, suballegato 1, punto 3.2.3, lettera c)

5.2.1 **VALIDAZIONE EOW FERRO, ACCIAIO E ALLUMINIO**

10

La validazione delle End of Waste è svolta in conformità alle disposizioni del Reg. UE 333/2011 All.I, punto 1.

1. La validazione definitiva della partita è svolta al termine dell'operazione di caricamento della EoW sul mezzo di trasporto, pertanto ai fini del regolamento UE 333/2011 la partita consiste nel carico del mezzo, è identificata mediante DDT, dichiarazione di conformità, certificato di controllo firmato da SO, verifica delle registrazioni di allarme e delle relative chiusure del Portale di controllo radioattività, come risultanti dal registro giornaliero del monitoraggio di radioattività e dagli stampati di allarme del portale, volti ad attestare che nel ciclo non sono stati immessi prodotti radioattivi. I mezzi in uscita devono poi per configurazione del processo ripassare attraverso il portale di controllo, il quale gestisce la stessa identica procedura.
2. La dichiarazione di conformità è prodotta sulla base dell'All. III del regolamento 333/2011/CE.
3. La qualificazione del personale destinato sia alle operazioni di trattamento che formazione delle partite, svolta sulla base dell'esperienza e mediante procedura di addestramento, è registrata sulle schede del personale.
4. I materiali estranei di cui all' All. I punto 1.2 del regolamento sono analizzati semestralmente da laboratorio esterno qualificato. Le quantità assolute sono monitorate dai dati statistici (percentuale di rifiuti prodotti su materiali trattati). Inoltre i semilavorati al termine del processo di lavorazione sono sottoposti a controllo annuale, svolto presso lo stesso laboratorio, volto a verificare l'assenza di inquinanti specifici di cui ai regolamenti richiamati in 333/2011, in particolare PCB, PCT, PCDD, PCDF.
5. I controlli a vista per il rilascio della dichiarazione di conformità consistono in:
 - controllo delle caratteristiche del semilavorato al termine del processo di trattamento, per poterlo definire in funzione dei requisiti richiesti dal cliente (definiti nei listini di acquisto del centro di raccolta o dell'acciaieria);
 - relativa assenza di materiali estranei: metalli non ferrosi ad esclusione di quelli di trattamento superficiale e termico, terra, polvere, isolanti, vetro, gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze, pneumatici, cemento, calcestruzzo, polveri ossidi e residui di lavorazione e trattamento;
 - ossido di ferro non presente in eccesso (ossido dovuto allo stoccaggio);
 - assenza, salvo che quantità trascurabili, di oli, emulsioni oleose, grassi e lubrificanti. In particolare dalla partita di EoW non si devono evidenziare fenomeni di sgocciolamento;
 - controllo a vista (anche durante il caricamento della partita sul mezzo) dell'assenza di contenitori sotto pressione (esempio bombole gas domestico o GPL).

5.2.2 VALIDAZIONE EOW RAME

La validazione delle EoW è svolta in conformità alle disposizioni del Reg. UE 715/2013 All. I, punto 1.

1. La validazione definitiva della partita è svolta al termine dell'operazione di caricamento della EoW sul mezzo di trasporto, pertanto ai fini del regolamento UE 715/2013 la partita consiste nel carico del mezzo, è identificata mediante DDT, dichiarazione di conformità, certificato di controllo firmato da SO. Si consideri che i controlli radiometrici vengono comunque effettuati anche se il regolamento non li richiede esplicitamente.
2. La dichiarazione di conformità è prodotta sulla base dell'All. II del regolamento UE 715/2013.
3. La qualificazione del personale destinato sia alle operazioni di trattamento che formazione delle partite, svolta sulla base dell'esperienza e mediante procedura di addestramento, è registrata sulle schede del personale.
4. I materiali estranei di cui all' All. I punto 1.2 del regolamento sono inseriti nei rifiuti prodotti dalle lavorazioni (autoprodotti) e come tali caratterizzati con cadenza periodica in vista della cessione ad ente qualificato per il loro trattamento in conformità alle leggi vigenti (DLGS 156/2006). Le quantità assolute sono monitorate dai dati statistici (percentuale generale di rifiuti prodotti su materiali trattati). Nel caso che siamo abilitati al loro trattamento dall'autorizzazione, vengono trattati come rifiuti ed inseriti nella raccolta separata (esempio plastiche).
5. I controlli a vista per il rilascio della dichiarazione di conformità consistono in (ulteriore garanzia della validità del controllo è data dal fatto che OPE è solitamente presente durante le operazioni di trattamento):
 - controllo delle caratteristiche del semilavorato al termine del processo di trattamento, per poterlo definire in funzione dei requisiti richiesti dal cliente (definiti nei listini di acquisto del centro di raccolta definitivo);
 - relativa assenza di materiali estranei: metalli non ferrosi, terra, polvere, isolanti, vetro, gomma, plastica, tessuto, legno e altre sostanze, cemento, calcestruzzo, polveri ossidi e residui di lavorazione e trattamento;
 - ossido non presente in eccesso (ossido dovuto allo stoccaggio, peraltro in quantità per configurazione limitata in quanto si tratta di materiali che vengono stoccati al coperto);
 - assenza, salvo che quantità trascurabili, di oli, emulsioni oleose, grassi e lubrificanti. In particolare dalla partita di EoW non si devono evidenziare fenomeni di sgocciolamento;
 - controllo a vista (anche durante il caricamento della partita sul mezzo) dell'assenza di contenitori sotto pressione, PVC od altre materie plastiche.

11

5.2.3 VALIDAZIONE EOW METALLI ESCLUSI DA REGOLAMENTI 333/2011 E 715/2013

La validazione delle EoW prodotte dal recupero di rottami non ferrosi riconducibili alla tipologia 3.2 di cui all'Allegato 1 suballegato 1 al DM 5/2/1998 non conformi ai regolamenti 333/2011 E 715/2013, è svolta in conformità alle normative tecniche di settore (norme UNI ed EURO).

1. La validazione definitiva della partita è svolta al termine dell'operazione di caricamento della EoW sul mezzo di trasporto, la partita consiste nel carico del mezzo, è identificata mediante DDT, dichiarazione per la cessazione della qualifica di rifiuto, certificato di controllo firmato da

SO.

2. La Dichiarazione per la cessazione della qualifica di rifiuto (Allegato 2) è prodotta in conformità alla normativa tecnica di settore, UNI e EURO. La dichiarazione per la cessazione della qualifica di rifiuto (Allegato 2) sarà conservata in impianto, insieme alla documentazione analitica richiesta dalla normativa tecnica, per 5 anni.
3. La qualificazione del personale destinato sia alle operazioni di trattamento che formazione delle partite, svolta sulla base dell'esperienza e mediante procedura di addestramento, è registrata sulle schede del personale.
4. I materiali estranei sono inseriti nei rifiuti prodotti dalle lavorazioni (autoprodotti) e come tali caratterizzati con cadenza periodica in vista della cessione ad ente qualificato per il loro trattamento in conformità alle leggi vigenti (DLGS 156/2006).
5. I controlli per il rilascio della dichiarazione di conformità consistono nella verifica visiva e analitica delle seguenti condizioni:
 - prodotti caratterizzati da olio e grassi < 2% in peso;
 - PCB e PCT < 25 ppb;
 - inerti, metalli non ferrosi, plastiche, altri materiali indesiderati < 5% in peso come somma totale;
 - solventi organici < 0,1% in peso;
 - polveri con granulometria < 10 µ non superiori al 10% delle polveri totali;
 - non radioattivo ai sensi del d.lgs. 17/03/1995 n. 230;
 - controllo a vista (anche durante il caricamento della partita sul mezzo) dell'assenza di contenitori chiusi o non sufficientemente aperti, ne' materiali pericolosi infiammabili e/o esplosivi e/o armi da fuoco intere o in pezzi.

12

5.3 CONGEDO DEL RIFIUTO DOPO TRATTAMENTO / STOCCAGGIO

Il SC, con il supporto di SA, stabilisce settimanalmente le partite di rifiuti e/o EoW che dovranno essere allontanate dall'impianto e forniscono al SO l'elenco concordato.

Il SA o il SO preparano la documentazione amministrativa a corredo del carico, verificando eventuali omologhe degli impianti di destinazione e compilando le eventuali schede descrittive richieste dal destinatario.

Il SO realizza il carico del mezzo di trasporto e si effettua la pesata finale per l'annotazione sul formulario.

Il SA registra l'operazione e consegna al trasportatore la documentazione amministrativa obbligatoria.

Il materiale destinato al conferimento esterno è stoccato in container o cumuli, suddiviso per tipologia.

La destinazione del conferimento esterno è funzione della tipologia dei materiali:

- rifiuti organici - impianti di recupero;
- rifiuti recuperabili in partite omogenee - impianti di recupero;
- EoW – attività industriali.

6 GESTIONE DEI CONTROLLI E DELLE MANUTENZIONI

Le registrazioni delle attività dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti comprendono:

- sorveglianza settimanale delle aree di raccolta e di deposito dei rifiuti;
- sorveglianza mensile delle dotazioni degli automezzi;
- sorveglianza quadrimestrale della cassetta di primo soccorso;
- manutenzioni impianto antincendio;
- manutenzioni impianto di trattamento delle acque reflue;
- esecuzione derattizzazione;
- controllo impianto elettrico – messa a terra;
- controllo e taratura pesa.

13

Le registrazioni dei controlli e delle manutenzioni sopra menzionati sono annotate sugli appositi quaderni di manutenzione, conservati presso gli uffici.

La manutenzione periodica su tutte le attrezzature viene eseguita secondo le indicazioni dei libretti d'uso e manutenzione di ciascuna attrezzatura.

7 FORMAZIONE DEL PERSONALE

INIZIATIVE DI FORMAZIONE del personale interno:

- riunioni del personale per l'illustrazione del presente piano e delle prescrizioni autorizzative;
- attribuzione di compiti, funzioni e responsabilità del personale secondo quanto riportato nel presente piano operativo;
- specifico addestramento operativo in relazione alla mansione assegnata;
- programmazione del personale interno a corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- informazione e formazione in merito ai rischi specifici dettagliati nel documento di valutazione dei rischi;
- illustrazione e discussione del Piano della Sicurezza.

8 GESTIONE DELLA SICUREZZA

Condizioni igienico sanitarie e della sicurezza sul luogo di lavoro:

- al termine di ogni giornata lavorativa è programmato lo sgombero e la pulizia delle aree di conferimento/scarico;
- gli operatori addetti alle lavorazioni sono dotati di idonei dispositivi di protezione individuale e periodicamente verranno sottoposti ai controlli sanitari previsti dal medico competente nominato dal datore di lavoro;
- Adempiendo a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, il datore di lavoro predisporrà la seguente documentazione che sarà disponibile ed accessibile presso la sede aziendale:
 - Valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - Valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 10/03/98;
 - Valutazione del rumore ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
 - Valutazione delle vibrazioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

14

9 PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Qualora, nonostante le misure di prevenzione e protezione adottate, dovesse incorrere un incidente che si estende all'esterno dello stabilimento, si provvederà all'allertamento di:

- Vigili del Fuoco
- Protezione Civile Locale
- Comune di Rovereto
- APPA
- Provincia Autonoma di Trento

15

L'allertamento sarà effettuato telefonicamente indicando il tipo di incidente e fornendo le indicazioni utili per l'intervento degli stessi Enti.

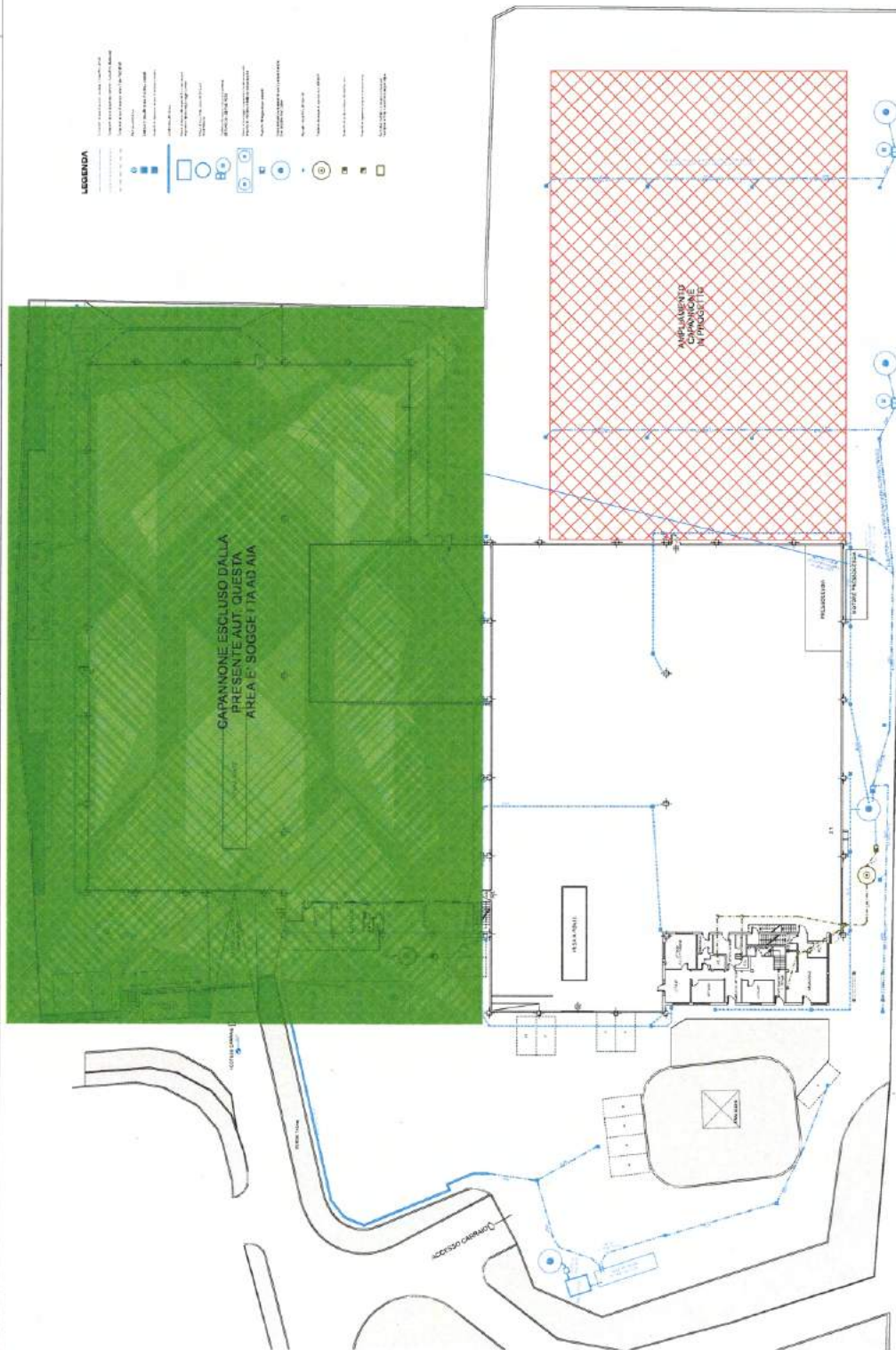
Rovereto, 04/12/2020

F.I.R. S.A.S. DI F.I.R. S.R.L.
F.I.R. S.A.S. DI F.I.R. S.R.L. IZI Srl
Sede Legale e Operativa: Via Valter, 11 - Fraz. Marone
Tel.: 0464 942494 - Fax: 0464 942499
38068 ROVERETO (Trento) Italy
Cod. Fisc. e Part. IVA: 02230410223
AUT. 791 DEL 10/11/2016

[illegible]

[illegible]

The screenshot shows the Windows 7 desktop environment. The Start button is in the bottom-left corner of the taskbar. The taskbar contains several pinned applications: Internet Explorer, Windows Explorer, and a Command Prompt window. The desktop background is a blue gradient. Several windows are open: a web browser showing a search results page, a Windows Explorer window showing a folder named 'C:\Users\user\Documents', and a Command Prompt window showing a command prompt. The system tray in the bottom-right corner shows the clock and several icons for background applications.



8 STRATTELL MAPPA CATASTALE
C.C. MUNICIPIO
SCALA 1:2000



COMUNE DI ROVERETO
PROVINCIA AUT. DI TRENTO

P.I.D. 602
C.C. MARCO
ELABORATO GRAFICO
ALLEGATO ALLA
RICHIESTA DI AUT
RELATIVA GLI SCARICHI
GRU E DI
RAFFREDDAMENTO
DELLA PRESSOCEDOLA
I.R. HOLDING S.p.A.

[illegible]

CONVITTE
F.I.R. S.A.S.
F.I.R. SERVIZI S.R.L.

TAV. 1
FIG. 23

PLANIMETRIA RETI
SCALA 1:200

10

to Paris

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

1980

1979

1978

1977

1976

1975

1974

1973

1972

1971

1970

1969

1968

1967

1966

1965

1964

1963

1962

1961

1960

1959

1958

1957

1956

1955

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1948

1947

1946

1945

1944

1943

1942

1941

1940

1939

1938

1937

1936

1935

1934

1933

1932

1931

1930

1929

1928

1927

1926

1925

1924

1923

1922

1921

1920

1919

1918

1917

1916

1915

1914

1913

1912

1911

1910

1909

1908

1907

1906

1905

1904

1903

1902

1901

1900

1899

1898

1897

1896

1895

1894

1893

1892

1891

1890

1889

1888

1887

1886

1885

1884

1883

1882

1881

1880

1879

1878

1877

1876

1875

1874

1873

1872

1871

1870

1869

1868

1867

1866

1865

1864

1863

1862

1861

1860

1859

1858

1857

1856

1855

1854

1853

1852

1851

1850

1849

1848

1847

1846

1845

1844

1843

1842

1841

1840

1839

1838

1837

1836

1835

1834

1833

1832

1831

1830

1829

1828

1827

1826

1825

1824

1823

1822

1821

1820

1819

1818

1817

1816

1815

1814

1813

1812

1811

1810

1809

1808

1807

1806

1805

1804

1803

1802

1801

1800

1799

1798

1797

1796

1795

1794

1793

1792

1791

1790

1789

1788

1787

1786

1785

1784

1783

1782

1781

1780

1779

1778

1777

1776

1775

1774

1773

1772

1771

1770

1769

1768

1767

1766

1765

1764

1763

1762

1761

1760

1759

1758

1757

1756

1755

1754

1753

1752

1751

1750

1749

1748

1747

1746

1745

1744

1743

1742

1741

1740

1739

1738

1737

1736

1735

1734

1733

1732

1731

1730

1729

1728

1727

1726

1725

1724

1723

1722

1721

1720

1719

1718

1717

1716

1715

1714

1713

1712

1711

1710

1709

1708

1707

1706

1705

1704

1703

1702

1701

1700

1699

1698

1697

1696

1695

1694

1693

1692

1691

1690

1689

1688

1687

1686

1685

1684

1683

1682

1681

1680

1679

1678

1677

1676

1675

1